



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1605

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Modifica dei criteri approvati con deliberazione n. 1321 del 30 agosto 2019 attuativi della "Legge provinciale sullo sport 2016" (l.p. n. 4/2016), integrata con deliberazione n. 674 del 3 maggio 2021.

Il giorno **09 Settembre 2022** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

con deliberazione n. 111 del 27 gennaio 2017 la Giunta provinciale ha dato attuazione agli articoli 15 lettere a), b), c) d) f,) e h), 16, 17, 24, 26, 31, 33, 36 e 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 “Legge provinciale sullo sport 2016”;

con deliberazione n. 693 del 20 aprile 2018 la Giunta provinciale ha modificato gli articoli 33, 34 e 93 dei criteri approvati con la deliberazione n. 111/2017;

con deliberazione n. 1970 del 12 ottobre 2018 la Giunta provinciale ha integrato i criteri in oggetto in attuazione degli articoli 20 e 21 della “Legge provinciale sullo sport 2016”, che disciplinano lo sport di cittadinanza;

con deliberazione n. 1321 del 30 agosto 2019 la Giunta provinciale ha ulteriormente modificato i criteri attuativi della legge provinciale n. 4/2016, al fine di: dare attuazione al nuovo articolo 15 bis, e alle modifiche dell’articolo 16, comma 2, introdotte dalla legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5; dare legittimazione al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riconosciuto quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico con il decreto legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017; ricondurre ai criteri in oggetto le deliberazioni n. 1970 del 12 ottobre 2018 e n. 1089 del 19 luglio 2019, entrambe attuative degli articoli 20 e 21 della legge, recanti norme in tema di sport di cittadinanza; intervenire sull’impianto normativo nell’ottica della semplificazione amministrativa dei procedimenti previsti, attraverso la sostituzione integrale dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 111/2017;

con deliberazione n. 674 del 3 maggio 2021 la Giunta provinciale ha, infine, integrato la deliberazione n. 1321/2019 per dare attuazione all’articolo 28 della legge provinciale n. 4/2016 che disciplina il finanziamento di solidarietà.

Il presente provvedimento propone la modifica dei criteri attualmente in vigore, con l’obiettivo di:

- introdurre la disciplina attuativa dell’articolo 17 bis della legge provinciale n. 4/2016 relativo alle sponsorizzazioni a favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche;
- adeguare l’articolo 15 bis della legge provinciale n. 4/2016 a quanto stabilito dalla modifica introdotta dall’articolo 32 della legge provinciale di stabilità 2022, che estende alle federazioni sportive operanti a livello provinciale la possibilità di presentare domanda di contributo per l’acquisto dei pulmini;
- recepire nel testo i criteri attuativi del finanziamento di solidarietà di cui all’articolo 28 della legge provinciale n. 4/2016, già approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 674/2021;
- migliorare, nell’ottica della semplificazione, i parametri per la formazione delle graduatorie attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie già col modulo di domanda, ottimizzando i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Fanno naturalmente eccezione gli strumenti che prevedono la presentazione di progetti laddove è bene confermare la valutazione del gruppo di lavoro, o che risultano di particolare complessità (impianti sportivi, giovani talenti, sport professionistico, promozione sportiva);
- semplificare i parametri per la formazione delle graduatorie e conseguentemente la compilazione delle domande e la comprensione da parte dei richiedenti;
- introdurre un limite massimo al contributo concedibile alle domande presentate sia in forma valutativa sia automatica relativamente all’articolo 15, comma 1, lettera b) della legge provinciale n. 4/2016;

- fissare un punteggio minimo per l'ammissione alla graduatoria delle domande di contributo presentate in forma valutativa relativamente all'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge provinciale n. 4/2016;
- spostare dal 1° al 30 novembre la finestra per la presentazione delle domande di contributo, laddove è attualmente fissata dal 1° al 31 ottobre, salvo quanto diversamente disposto per specifici strumenti;
- spostare dal 1° al 28 febbraio, 29 febbraio negli anni bisestili, la finestra per la presentazione delle domande di contributo relativamente all'articolo 33 della legge provinciale n. 4/2016, laddove è attualmente fissata dal 1° al 31 ottobre.

In via transitoria, limitatamente all'anno 2022, la presentazione delle domande di cui all'articolo 17 bis della legge provinciale sullo sport 2016 è fissata dal 1° al 31 ottobre e ad esse si applicano i nuovi criteri.

I presenti criteri sono coerenti con quanto stabilito, per quanto riguarda lo sport, dal Programma di sviluppo provinciale approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1075 del 19 luglio 2019 e dal "Documento di economia e finanza provinciale" (DEFP) 2022 - 2024".

In merito all'applicazione dei criteri in vigore e dei nuovi criteri si propone quanto segue:

- continuano ad applicarsi i criteri attuativi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1321/2019 alle domande in forma valutativa validamente presentate prima dell'approvazione dei nuovi criteri attuativi;
- i nuovi criteri attuativi si applicano alle domande in forma valutativa presentate dal giorno seguente l'approvazione del presente provvedimento;
- continuano ad applicarsi i criteri attuativi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1321/2019 alle domande in forma automatica validamente presentate nel corso di tutto il 2022;
- si applicano i nuovi criteri attuativi alle domande in forma automatica presentate dal 1° gennaio 2023 e ogni anno successivo.

Sono stati acquisiti i pareri positivi dei servizi di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016.

È stato acquisito il parere positivo della IV Commissione legislativa, espresso in data 30 agosto 2022 ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4.

Con successiva determinazione del dirigente competente in materia di sport sarà approvata, previo parere del Servizio ICT e trasformazione digitale, la relativa modulistica da pubblicare sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016";
- visto il decreto del presidente della giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg e successive modificazioni, recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei Dirigenti";
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei

- sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, in particolare l'art. 56 e l'Allegato 4/2;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”, in particolare l'art. 5;
  - visti i pareri positivi dei servizi di staff;
  - visto il parere favorevole della competente Commissione legislativa;
  - visti gli atti citati in premessa;
  - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, i criteri di attuazione alla legge provinciale 21 aprile 2016 n. 4, di cui al testo allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare atto che alle domande in forma valutativa presentate fino alla data di approvazione del presente provvedimento continuano ad applicarsi i criteri attuativi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1321 del 30 agosto 2019;
3. di dare atto che i nuovi criteri si applicano alle domande in forma valutativa presentate dal giorno seguente l'approvazione del presente provvedimento;
4. di dare atto che alle domande in forma automatica presentate per tutto il 2022 continuano ad applicarsi i criteri attuativi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1321 del 30 agosto 2019;
5. di dare atto che i nuovi criteri si applicano alle domande in forma automatica presentate dal 1° gennaio 2023;
6. di dare atto che in via transitoria, limitatamente all'anno 2022, la presentazione delle domande di cui all'articolo 17 bis della legge provinciale sullo sport 2016 è fissata dal 1° al 31 ottobre e che ad esse si applicano i nuovi criteri;
7. di dare atto che con successiva determinazione del dirigente competente in materia di sport sarà approvata, previo parere del Servizio ICT e trasformazione digitale, la relativa modulistica da pubblicare sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
9. di dare atto che, in applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificata dal decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, il presente provvedimento non comporta l'assegnazione del Codice Unico di Progetto, il quale sarà richiesto in sede di attivazione degli interventi, qualora necessario;
10. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 allegato A - modifica dei criteri attuativi l.p. 4/2016

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Nicola Foradori

# **CAPO I**

## **Disposizioni generali**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

1. I presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione dei contributi in materia di promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino atte a favorire la promozione dell'accesso allo sport e la diffusione dello stesso e il diritto all'attività motoria, in attuazione di quanto disposto dalla legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (di seguito denominata legge).

### **Articolo 2**

#### **Definizioni e requisiti**

1. Per attività o iniziative sportive ai fini dei presenti criteri s'intendono quelle riferite alla pratica dilettantistica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni sportive nazionali (F.S.N.) o dalle Discipline sportive associate (D.S.A.) riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), fatto salvo quanto previsto al Capo VII.
2. Per associazioni o società sportive si intendono quelle a carattere dilettantistico, iscritte nel registro CONI o del CIP, regolarmente affiliate a Federazioni sportive nazionali (di seguito denominate F.S.N.) o Discipline sportive associate (D.S.A.) o Enti di promozione sportiva (E.P.S.) o Associazioni benemerite (A.B.) o Gruppi sportivi militari e Corpi dello Stato (G.S.M.) riconosciuti dal C.O.N.I. o dal C.I.P., che svolgono con regolarità nel corso dell'anno sportivo attività nell'ambito delle discipline regolamentate dalle F.S.N o D.S.A., riconosciute dal C.O.N.I. o dal C.I.P.. Inoltre devono avere sede legale sul territorio provinciale, avere tesserati propri e una specifica attività sul territorio provinciale rivolta a promuovere la disciplina sportiva nei settori giovanili come definiti e regolamentati dalle relative F.S.N o D.S.A riconosciute dal C.O.N.I. o dal C.I.P.
3. Per comitati promotori, associazioni o società promotrici di eventi o manifestazioni sportive si intendono le organizzazioni, con sede legale sul territorio provinciale, regolarmente iscritte nel registro C.O.N.I. o del C.I.P. e affiliate a F.S.N - D.S.A - E.P.S.- A.B. - G.S.M. che non hanno propri atleti tesserati o ne hanno un numero inferiore a 10, o che svolgono l'attività in modo episodico sostanzialmente limitato alle manifestazioni organizzate o non hanno un settore giovanile.

### **Articolo 3**

#### **Modalità e termini di presentazione delle domande**

1. Le domande di concessione e/o liquidazione del contributo in materia di promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino sono presentate alla struttura provinciale medesima, avvalendosi di appositi moduli approvati con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di sport e disponibili sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo [www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica](http://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica), corredate della documentazione prevista dagli articoli seguenti in riferimento alle singole tipologie di intervento. Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese, ove previsto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ai fini dei presenti criteri è definita valutativa la procedura che disciplina la valutazione delle domande di contributo con l'assegnazione di punteggi per la formazione di graduatorie di merito.
3. Ai fini dei presenti criteri è definita automatica la procedura che disciplina la concessione di contributi per le iniziative realizzate antecedentemente alla presentazione della domanda.
4. I termini di presentazione delle domande e i limiti di spesa sono stabiliti nei singoli Capi di questo allegato.
5. Le domande sono presentate alla struttura provinciale competente in materia di sport o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico, mediante invio tramite posta elettronica certificata o ordinaria ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 del 29 dicembre 2016, nel rispetto delle regole tecniche in materia, o consegnate a mano, a mezzo fax o raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Le domande presentate tramite posta elettronica certificata o tramite posta semplice non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2468 del 29 dicembre 2016.
7. Per le domande validamente inoltrate tramite posta elettronica certificata o secondo le modalità previste dal presente articolo la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio. Nel caso di trasmissione con le modalità tradizionali (raccomandata a/r) ai fini dell'ammissione, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
8. Le domande presentate oltre i termini previsti o prive della firma del legale rappresentante sono dichiarate irricevibili.
9. Salvo diversamente precisato, le domande non accolte nell'anno di riferimento decadono.

#### **Articolo 4**

##### **Riparto dei fondi**

1. La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede annualmente a ripartire i fondi destinati alle singole iniziative previste dagli articoli 15, 15 bis, 16, 17, 17 bis, 19, 21, 26, 28, 31, 33, 36 e 37 per il finanziamento delle iniziative.
2. Le domande sono finanziate nel limite delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale distingue l'ammontare delle risorse destinate alle due tipologie di finanziamento, valutativa e automatica e delle risorse destinate alle premialità, ove previste.

#### **Articolo 5**

##### **Gruppo tecnico di valutazione**

1. È istituito un Gruppo tecnico di valutazione con il compito di assegnare i punteggi in relazione alle iniziative di cui alle lettere b) e f) del comma 1 dell'articolo 15 e dell'articolo 21 della legge.
2. Il Gruppo tecnico di valutazione è composto dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport o suo delegato, dal direttore dell'Ufficio attività sportive o suo delegato, dagli incaricati dei procedimenti per la concessione dei contributi di cui al Capo III, al Capo VII e al Capo XVIII.

## **Articolo 6**

### **Tempi di realizzazione, rendicontazione ed erogazione dei contributi e spese non ammissibili**

1. Le disposizioni del presente articolo sono comuni a tutti i Capi, fatto salvo quanto stabilito al Capo IX.
2. Qualora non già previsto nei presenti criteri e fatto salvo quanto stabilito per le domande esaminate secondo procedura di tipo automatico, nella determinazione con la quale il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport concede il contributo possono essere fissati i tempi di avvio e rendicontazione. In caso di mancato rispetto dei termini da parte dei soggetti beneficiari, si procederà alla revoca del contributo secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e successive modificazioni.
3. I termini di avvio e rendicontazione possono essere prorogati su richiesta adeguatamente motivata del beneficiario e per cause a lui non imputabili ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e successive modificazioni. La proroga deve essere richiesta entro il termine originariamente fissato.
4. L'erogazione del contributo è disposta su presentazione dell'adeguata documentazione necessaria per la rendicontazione secondo le modalità stabilite nei vari Capi. La rendicontazione e la documentazione necessaria devono pervenire entro i termini fissati nella determinazione con la quale il dirigente competente in materia di sport concede il contributo.
5. Nel caso di mancata effettuazione della manifestazione o delle iniziative e/o di eventuale rinuncia al contributo qualora già assegnato, dovrà essere fatta comunicazione entro 10 giorni dalla decisione alla struttura provinciale competente in materia di sport. Qualora il beneficiario rinunci al contributo concesso si procederà alla revoca del beneficio.
6. Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa e in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso quest'ultimo sarà ridotto al limite del disavanzo, fatto salvo il limite di spesa minima previsto per ogni Capo.
7. L'importo del contributo non potrà in ogni caso essere superiore al disavanzo.
8. Non sono ritenute ammissibili le spese non direttamente riconducibili all'iniziativa o non identificate, quelle per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive), l'I.V.A. che può essere posta in detrazione, spese fiscali, eventuali compensi agli organizzatori e spese di rappresentanza.
9. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui all'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e successive modificazioni.

## **Articolo 7**

### **Sanzioni**

1. Per i due anni successivi all'accertamento di frodi sportive o di violazioni delle norme antidoping la Provincia non concede gli aiuti previsti dalla legge ai singoli atleti e alle associazioni sportive riconosciuti responsabili in via definitiva dagli organi competenti dell'ordinamento sportivo.

## **Articolo 8**

### **Controlli**

1. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su un campione di almeno il 10% dei procedimenti di cui ai presenti criteri.

## **CAPO II**

### **Organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge**

## **Articolo 9**

### **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

## **Articolo 10**

### **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso per l'organizzazione occasionale di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale.
2. Rientrano fra le iniziative di cui al comma 1 le manifestazioni realizzate in ambito provinciale, aperte alle società sportive e che vengono considerate dalle rispettive federazioni sportive o dagli enti di promozione sportiva o dalle discipline associate, di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale.
3. Le manifestazioni devono essere ricomprese nei calendari delle competenti Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) o Discipline Sportive Associate (D.S.A) o Enti di promozione sportiva (E.P.S.) o Associazioni Benemerite (A.B.) a cui la società sportiva è affiliata o acconsentite dalle stesse.

## **Articolo 11**

### **Modalità, limiti di spesa e termini per la presentazione delle domande**

1. Le domande di contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Le domande che comportano una spesa sostenuta non inferiore a 6.000 euro e non superiore a 25.000 euro sono presentate secondo la procedura automatica di cui all'articolo 3, comma 3, dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno, per le manifestazioni concluse entro il 30 settembre. Le domande per le manifestazioni concluse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sono presentate dal 1° gennaio al 31 ottobre dell'anno successivo.
3. Le domande che comportano una spesa prevista maggiore di 25.000 euro e non superiore a 100.000 euro sono presentate secondo la procedura valutativa di cui all'articolo 3, comma 2, dal 1° al 30 novembre di ogni anno.

## **Articolo 12**

### **Procedura automatica**

1. Sono esaminate secondo la procedura automatica le domande di concessione e liquidazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 11, le cui spese siano state sostenute nell'anno di presentazione e nel trimestre antecedente la manifestazione. Qualora la manifestazione ricada su due anni solari, si considera realizzata nell'anno in cui si conclude e sono ammesse spese sostenute nel trimestre antecedente la data di conclusione e nell'anno di conclusione.
2. La domanda di concessione e liquidazione del contributo deve essere presentata unitamente alla seguente documentazione:
  - a) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - b) elenco dei documenti di spesa;
  - c) copia quietanzata delle fatture o di altra documentazione avente forza probatoria equivalente, relative a tutte le spese esposte nel rendiconto;
  - d) indicazione del numero dei partenti o dei partecipanti;
  - e) dichiarazione dell'eventuale assenza di scopo di lucro dell'iniziativa.
3. Il contributo è concesso nella misura del 15% della spesa ammessa, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.
4. Il contributo concesso può essere aumentato fino al massimo del 10% per le manifestazioni individuate dalla Giunta provinciale che denotano particolare valenza rispetto alle categorie di atleti e/o particolare rilevanza per l'ambito territoriale o storicità, oppure particolare attenzione a favorire la parità di genere e/o la coesione sociale. Il contributo è concesso fino alla concorrenza dei fondi disponibili, in base alla spesa ritenuta ammissibile. La Giunta stabilisce annualmente con proprio provvedimento la percentuale di incremento.

## **Articolo 13**

### **Procedura automatica: modalità di concessione del contributo**

1. La concessione dei contributi è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande e con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.
2. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi, verificando l'interesse del beneficiario.
3. Alla domanda di concessione e liquidazione del contributo devono essere allegate le copie delle fatture quietanzate o di altra documentazione equivalente relative alle spese per cui è chiesto il contributo e l'indicazione del numero dei partenti o dei partecipanti.

## **Articolo 14**

### **Procedura valutativa**

1. Sono esaminate secondo la procedura valutativa le domande di contributo di cui al comma 3 dell'articolo 11 e riferite a manifestazioni sportive che si intendono realizzare nell'anno successivo alla presentazione della domanda. Qualora la manifestazione ricada su due anni solari, si considera realizzata nell'anno in cui si conclude.
2. Le domande devono pervenire unitamente al piano finanziario delle uscite ed entrate previste e alla dichiarazione dell'eventuale assenza di scopo di lucro dell'iniziativa.

3. Il contributo è concesso nella misura del 10% della spesa ritenuta ammissibile. A questa va aggiunta un'ulteriore quota percentuale per un valore pari al decimo del punteggio ottenuto nella graduatoria.
4. Il contributo può essere aumentato del 10% per le manifestazioni individuate dalla Giunta provinciale che denotano particolare valenza rispetto alle categorie di atleti e/o particolare rilevanza sportiva e/o turistica per l'ambito territoriale o storicità, oppure particolare attenzione a favorire la parità di genere e/o la coesione sociale.

## **Articolo 15**

### **Procedura valutativa: modalità di concessione e rendicontazione del contributo**

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a esaminare le domande pervenute e a individuare gli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 17.
2. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio saranno considerate secondo il seguente ordine:
  - a) le domande che presentano una spesa maggiore;
  - b) le domande presentate per prime secondo l'ordine di protocollazione.Il contributo è concesso fino alla concorrenza dei fondi disponibili.
3. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta in ordine decrescente di punteggio, e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.
5. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.
6. La domanda di liquidazione deve essere presentata unitamente alla seguente documentazione:
  - a) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - b) elenco dei documenti di spesa;
  - c) elenco dei parenti o dei partecipanti.
7. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.

## **Articolo 16**

### **Spese ammissibili comuni a entrambe le procedure**

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione della manifestazione sportiva oggetto di contributo, direttamente ed effettivamente sostenute, dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, e riconducibili alle seguenti categorie:
  - a) pubblicizzazione dell'iniziativa, spese di pubblicazione e diffusione dei risultati;
  - b) affitto di impianti o spazi sportivi e allestimento di spazi, anche all'aperto o locali;
  - c) prestazioni da parte di arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario, personale tecnico abilitato, collaboratori, limitatamente allo svolgimento della manifestazione o

all'allestimento degli spazi, purché riconducibili in maniera inequivocabile alla manifestazione stessa;

- d) rimborsi connessi all'esercizio della prestazione professionale dei soggetti indicati alla precedente lettera c) per trasporti, ristorazione, soggiorno;
- e) tasse federali;
- f) noleggio di attrezzature, strumentazioni sportive o autoveicoli;
- g) servizi di ambulanza, di pubblica sicurezza e sicurezza sportiva;
- h) ristoro partecipanti, nel limite del 20% della spesa;
- i) premi consistenti in beni materiali, con il limite massimo di 3.000 euro e l'esclusione di quelli in denaro.

2. Ogni richiedente può presentare fino a un massimo complessivo di 5 richieste di contributo per anno.

### Articolo 17

#### Procedura valutativa: parametri di valutazione

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a esaminare le domande pervenute e a individuare gli aventi diritto, tenuto conto dei seguenti parametri e attribuendo i punteggi come di seguito precisato:

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio
A) Valenza sul territorio	A1) Provinciale	3
	A2) Regionale/Interregionale	5
	A3) Nazionale	10
	A4) Internazionale	15
B) Promozione dell'attività giovanile (iniziativa rivolta principalmente a giovani)	B1) Da 18 fino a 23 anni	10
	B2) Fino a 18 anni	20
C) Società sportiva con marchio "Family in Trentino"	C1) Si	5
D) Inclusività	D1) Anche a soggetti diversamente abili	5
E) Tipologia manifestazione: sport di cittadinanza	E1) Iniziativa che prevede anche attività ludico-sportive	5
F) Autofinanziamento (esclusi i contributi pubblici)	F1) Minore del 30%	3
	F2) Dal 30% al 50%	5
	F3) Oltre il 50%	10
G) Compartecipazione del territorio (presenza contributi enti locali)	G1) Fino al 10%	0
	G2) Maggiori del 10%	20
H) Valore promozione marchio Trentino	H1) Bassa	0
	H2) Media	5
	H3) Alta	10

I) Valenza turistica (fuori stagione)	I1) No	0
	I2) Si	10

### **Capo III**

## **Contributi per la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, per la parità di genere, per la coesione sociale e dello sport per le persone disabili di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge**

### **Articolo 18**

#### **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le domande di contributo sono presentate:
  - a) in forma semplice: dalla singola associazione sportiva;
  - b) in forma aggregata: dalla singola associazione sportiva, in qualità di capofila, e da altre associazioni sportive o altri enti pubblici o soggetti privati, aventi sede legale in provincia di Trento e riconosciuti dal CONI/CIP o iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge provinciale del 13 febbraio 1992, n. 8. In questi casi ogni rapporto amministrativo e finanziario è intrattenuto con il soggetto capofila e i soggetti aggregati devono svolgere parte attiva del progetto.

### **Articolo 19**

#### **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso per la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, a favore della promozione della parità di genere e/o della coesione sociale nello sport e dello sport per le persone disabili.
2. Rientrano fra le iniziative di cui al comma 1 le campagne realizzate in ambito provinciale, che perseguano uno o più dei seguenti scopi:
  - a) avviare i giovani fino a 18 anni, o fino a 25 anni nei casi di persone con disabilità, alla conoscenza e alla pratica delle diverse discipline sportive;
  - b) incrementare la pratica sportiva che favorisce la parità di genere;
  - c) favorire l'integrazione sociale, anche attraverso l'avvicinamento alla pratica sportiva di persone che vivono o sono esposte a forme di marginalità, al fine di prevenire situazioni di esclusione o disagio sociale;
  - d) promuovere azioni di coesione sociale attraverso l'attività sportiva e incentivare la pratica motoria di persone con disabilità.
3. Ogni beneficiario può chiedere il finanziamento per un massimo di 3 iniziative per ogni anno e per ciascuna disciplina sportiva con caratteristiche di cui all'articolo 2, promossa dal richiedente.
4. Il contributo è concesso anche per la realizzazione di cartine di orientamento omologate e per le cartine di orientamento predisposte per uso scolastico e certificate dal Comitato locale della FISO, che possono essere:

- a) cartine rilevate a nuovo per manifestazioni sportive, e in tal caso non dovranno comprendere porzioni di cartine già esistenti;
- b) revisione o ampliamento di cartine esistenti per manifestazioni sportive, trascorsi 5 anni dalla creazione o dall'ultima revisione della stessa;
- c) cartine predisposte per uso scolastico da parte di associazioni sportive per progetti in collaborazione con istituti scolastici.

## **Articolo 20**

### **Modalità e termini per la presentazione delle domande**

1. Le domande di contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, scegliendo tra:
  - a) procedura valutativa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dal 1° al 30 novembre di ogni anno;
  - b) procedura automatica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno, per le iniziative concluse entro il 30 settembre. Le domande per le iniziative concluse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sono presentate entro dal 1° gennaio al 31 ottobre dell'anno successivo.
2. Le domande di contributo per la realizzazione di cartine di orientamento omologate di cui all'articolo 19, comma 4 devono essere presentate con procedura automatica.

## **Articolo 21**

### **Limite minimo di spesa ammissibile comune a entrambe le procedure**

1. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative che comportano una spesa prevista non inferiore a 10.000 euro.
2. Per le cartine di orientamento omologate valgono i limiti di cui all'articolo 25, comma 3.

## **Articolo 22**

### **Procedura valutativa**

1. Sono esaminate con procedura valutativa le domande presentate per le campagne di promozione che si intendono realizzare nell'anno successivo o nella stagione sportiva che si concluderà nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda, nel caso di attività ricadenti in due anni solari. Qualora la realizzazione delle iniziative ricada su due anni solari, le stesse si considerano relative all'anno nel quale vengono concluse.
2. Le domande di contributo devono pervenire unitamente a:
  - a) piano finanziario con uscite ed entrate previste;
  - b) descrizione e programma delle attività;
  - c) dichiarazione dell'eventuale assenza di scopo di lucro dell'iniziativa.

## **Articolo 23**

### **Determinazione e concessione del contributo**

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a valutare tutte le domande pervenute e a individuare gli aventi diritto.
2. Le domande di contributo, presentate ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lett. a), sono valutate tenuto conto dei seguenti parametri e attribuendo i punteggi di seguito precisati:

<b>Area di valutazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Punteggio</b>
----------------------------	-------------------	------------------

A) Durata dell'attività promozionale	A1) Fino a 2 settimane	3
	A2) Fino a 3 mesi	5
	A3) Da 3 a 6 mesi	10
	A4) Superiore a 6 mesi	15
B) Numero degli atleti partecipanti all'iniziativa promozionale	B1) ≤10	3
	B2) 11-30	5
	B3) 31-50	10
	B4) 51-100	15
	B5) >100	20
C) Coinvolgimento attivo di istituti scolastici	C1) No	0
	C2) Si	20
D) Presenza all'iniziativa di istruttori abilitati	D1) No	0
	D2) Si	5
E) Richiedente con marchio "Family in Trentino"	E1) No	0
	E2) Si	5
F) Inclusività	F1) Anche a soggetti diversamente abili	5
G) Autofinanziamento (esclusi i contributi pubblici)	G1) Minore del 30%	5
	G2) Dal 30 al 50%	10
	G3) Oltre il 50%	15
H) Compartecipazione del territorio (presenza contributi enti locali)	H1) Nessuna	0
	H2) Fino al 10%	5
	H3) Maggiori del 10%	15

3. Le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lett. b), c) e d), saranno valutate tenuto conto dei seguenti parametri e attribuendo i punteggi come di seguito precisato:

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio
A) Durata dell'attività promozionale	A1) Fino a 2 settimane	3
	A2) Fino a 3 mesi	5
	A3) Da 3 a 6 mesi	10
	A4) Superiore a 6 mesi	15
B) Numero di atleti partecipanti all'iniziativa promozionale	B1) ≤10	3
	B2) 11-30	5

	B3) 31-50	10
	B4) 51-100	15
	B5) >100	20
C) Presenza all'iniziativa di istruttori abilitati	C1) No	0
	C2) Si	5
D) Richiedente con marchio "Family in Trentino"	D1) No	0
	D2) Si	5
E) Inclusività (iniziativa per soggetti diversamente abili)	E1) No	0
	E2) In parte	10
	E3) Esclusivamente	15
F) Autofinanziamento (esclusi i contributi pubblici)	F1) Minore del 30%	5
	F2) Dal 30 al 50%	10
	F3) Oltre il 50%	15
G) Compartecipazione del territorio (presenza contributi enti locali)	G1) Nessuna	0
	G2) Fino al 10%	10
	G3) Maggiori del 10%	15
H) Innovazione, originalità		Fino a 10

4. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola domanda determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio sarà data priorità alle domande che presentano una spesa maggiore.
5. Il contributo è concesso nella misura del 5% della spesa ritenuta ammissibile. A questa va aggiunta una quota percentuale per un valore pari al decimo del punteggio ottenuto nella graduatoria. In caso di domande presentate in forma aggregata è aggiunto un ulteriore 2%. In ogni caso il contributo è concesso nel limite massimo di 40.000 euro.
6. Il contributo può essere aumentato del 10% per le campagne individuate dalla Giunta provinciale che denotano particolare valenza rispetto all'avviamento alla pratica sportiva giovanile e alle iniziative volte a favorire la coesione sociale.
7. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta in ordine decrescente di punteggio, e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

8. I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.
9. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.
10. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.
11. La domanda di liquidazione relativa alle iniziative di cui all'articolo 19, comma 1, deve includere la seguente documentazione:
  - a) relazione consuntiva delle iniziative realizzate;
  - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - c) elenco dei documenti di spesa;
  - d) indicazione del numero dei partecipanti.

## **Articolo 24**

### **Procedura automatica**

1. In alternativa alla procedura valutativa, i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, possono chiedere un contributo per le iniziative di cui all'articolo 19, comma 1, per le spese sostenute e documentate di cui all'articolo 26, comma 1, lettere c) e d).
2. La domanda di concessione e liquidazione del contributo relativa alle iniziative di cui all'articolo 19, comma 1, deve includere la seguente documentazione:
  - a) relazione consuntiva delle iniziative realizzate;
  - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - c) elenco dei documenti di spesa;
  - d) copia quietanzata delle fatture o di altra documentazione avente forza probatoria equivalente, relative a tutte le spese esposte nel rendiconto;
  - e) indicazione numerica dei partecipanti.
3. I soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, possono chiedere un contributo per le iniziative di cui all'articolo 19, comma 4 (cartine di orientamento), per le spese sostenute e documentate di cui all'articolo 26, comma 2.
4. La domanda di concessione e liquidazione del contributo relativa alle iniziative di cui all'articolo 19, comma 4 (cartine di orientamento), deve includere la seguente documentazione:
  - a) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - b) elenco dei documenti di spesa;
  - c) copia quietanzata delle fatture o di altra documentazione avente forza probatoria equivalente, relative a tutte le spese esposte nel rendiconto;
  - d) indicazione della superficie complessiva rilevata;
  - e) copia della cartina omologata dal comitato locale della Federazione Italiana Sport Orientamento.
5. La concessione dei contributi è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande e con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

## **Articolo 25**

### **Procedura automatica: misura del contributo**

1. Il contributo è concesso per le spese sostenute e documentate di cui all'articolo 26, comma 1, lettere c) e d), nella misura del 30% della spesa ammessa e comunque nel limite di 40.000 euro, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.
2. Il contributo può essere aumentato del 10% per le campagne individuate dalla Giunta provinciale che denotano particolare valenza rispetto all'avviamento alla pratica sportiva giovanile e alle iniziative volte a favorire la coesione sociale.
3. Per le iniziative riguardanti la realizzazione delle cartine di orientamento il contributo è concesso fino a un massimo di 5.000 euro nella misura del 30% della spesa ammessa, calcolata nel limite di 800 euro per chilometro quadrato rilevato.

## **Articolo 26**

### **Spese ammissibili**

1. Per le campagne di promozione sono ammissibili le spese per:
  - a) pubblicizzazione dell'iniziativa;
  - b) materiali e servizi di supporto all'iniziativa;
  - c) affitto di impianti o spazi sportivi;
  - d) rimborsi spese e compensi di preparatori tecnici e allenatori.
2. Per le cartine di orientamento sono ammissibili le spese per:
  - a) attività preparatorie e di rilevazione;
  - b) stesura e redazione della cartina;
  - c) omologazione.

## **Capo IV**

### **Attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini in materia sportiva, nonché organizzazione di convegni e corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo, di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d) della legge**

## **Articolo 27**

### **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.

## **Articolo 28**

### **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso per l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni ed indagini in materia sportiva nonché organizzazione di convegni, corsi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, tecnici e per il personale medico sportivo.

## **Articolo 29**

### **Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Le domande di concessione del contributo presentate ai sensi di questo capo sono esaminate con procedura automatica.

2. Le domande sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, dal 1° al 30 novembre di ogni anno.
3. Alla domanda di concessione del contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) relazione consuntiva;
  - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - c) elenco dei documenti di spesa;
  - d) copia quietanzata delle fatture o di altra documentazione avente forza probatoria equivalente, relative a tutte le spese esposte nel rendiconto.
4. Ogni beneficiario può chiedere il finanziamento per una sola iniziativa rispettivamente per l'articolo 15, comma 1, lettera c) e lettera d) della legge, per ogni anno e per ciascuna disciplina sportiva con caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 2, promossa dal richiedente.

### **Articolo 30**

#### **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese per:
  - a) promozione dell'iniziativa;
  - b) materiale e servizi di supporto all'iniziativa;
  - c) preparazione e utilizzo dello spazio destinato all'attività;
  - d) compensi e rimborsi spese dei relatori, docenti e ricercatori.

### **Articolo 31**

#### **Limiti minimi di spesa ammissibile e misura del contributo**

1. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative che comportano un costo complessivo di almeno 4.000 euro e purché la differenza tra le spese e le entrate non superi il 40% delle spese sostenute.
2. L'importo del contributo sarà calcolato applicando alla spesa ammessa una percentuale del 30%, con il limite pari a 2.000 euro.

### **Articolo 32**

#### **Determinazione e concessione del contributo**

1. La concessione dei contributi è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande e con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.
2. I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.
3. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi, verificando l'interesse del beneficiario.

**Capo V**  
**Contributi per l'attività giovanile e sostegno dei talenti sportivi di cui all'articolo 16 della legge**

**SEZIONE A**  
**Contributi a sostegno dell'attività dilettantistica giovanile di cui all'articolo 16, comma 2 della legge**

**Articolo 33**  
**Contributo**

1. Il contributo è concesso per promuovere e sostenere l'attività sportiva dilettantistica giovanile.

**Articolo 34**  
**Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. In alternativa a quanto stabilito dal comma 1, le domande sono presentate per conto di tutti o parte dei soggetti di cui al comma 1, da parte dei comitati provinciali delle delegazioni o sezioni delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva o delle Discipline sportive associate, riconosciuti dal CONI o dal CIP, operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

**Articolo 35**  
**Misura del contributo**

1. Il contributo è concesso nella misura di 25 euro per ogni atleta di età non inferiore ai 5 e non superiore ai 18 anni, o non superiore ai 25 anni nel caso di atleti con disabilità, tesserato con l'associazione sportiva che ha presentato la domanda di contributo o in nome e per conto della quale la domanda è stata presentata.
2. Ai fini della definizione del limite di età di cui al comma precedente si considerano i giovani che maturano le età anagrafiche di cui al comma precedente a decorrere dalla data ufficiale di apertura del tesseramento e non oltre la chiusura dello stesso.

**Articolo 36**  
**Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Le domande di concessione e liquidazione del contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1, dal 1° gennaio al 30 novembre di ogni anno e sono esaminate con procedura di tipo automatico.
2. La domanda deve essere riferita al tesseramento dell'ultima stagione sportiva conclusa.
3. Alla domanda deve essere allegato l'elenco degli atleti tesserati per attività sportiva dilettantistica rilasciato dalla F.S.N. o D.S.A. o E.P.S., con l'indicazione del codice fiscale e della data di nascita oltre che delle date di apertura e chiusura del tesseramento, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti o decisioni.
4. Nel caso di atleti con più tesseramenti si considera il tesseramento con la federazione sportiva o D.S.A o E.P.S. presso la quale è stata svolta l'attività prevalente.

5. Le domande presentate prive della documentazione di cui al precedente comma 2 sono dichiarate inammissibili.
6. In caso di presentazione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, alla domanda devono essere allegati gli elenchi di cui al precedente comma 2, suddivisi per singola associazione, e la delega alla presentazione della domanda e all'incasso del relativo contributo da parte di ogni associazione.
7. Nel caso di associazioni o società polisportive è riconosciuto un contributo per atleta tesserato.
8. Sono ammessi a contributo solo gli atleti tesserati che svolgono attività dilettantistica con regolarità mentre sono esclusi quelli che svolgono attività di tipo corsistico.
9. La concessione del contributo è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
10. I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.
11. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi ai beneficiari non ancora finanziati.

## **SEZIONE B**

### **Contributi a sostegno dei talenti sportivi di cui all'articolo 16, comma 3 della legge**

#### **Articolo 37**

##### **Contributo**

1. Il contributo è concesso per la realizzazione di progetti, annuali o pluriennali, attuati anche in collaborazione con enti pubblici o privati, volti a favorire l'attività dilettantistica giovanile e a valorizzare i giovani con talento sportivo.
2. Rientrano tra le iniziative di cui al comma 1 le attività sportive diverse dalle campagne promozionali e dall'attività extra-regionale di cui all'articolo 15 lettere b) e h) della legge.

#### **Articolo 38**

##### **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

#### **Articolo 39**

##### **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso per sostenere progetti finalizzati allo sviluppo dei talenti sportivi, favorendo la crescita atletica o il mantenimento degli atleti che sono in possesso di una particolare attitudine verso una specifica attività sportiva e che attraverso l'allenamento possono raggiungere elevati livelli di prestazione sportiva.

2. I risultati ottenuti per gli sport di squadra di cui all'articolo 41 sono presi in considerazione soltanto unitamente a risultati individuali che qualificano il talento. Il contributo pertanto deve essere considerato individualmente, ai fini del talento, per ogni singolo componente.

#### **Articolo 40**

##### **Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Le domande sono presentate con procedura valutativa secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, dal 1° al 30 novembre di ogni anno, per la stagione sportiva che si conclude nell'anno seguente la presentazione della domanda.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) un progetto descrittivo delle attività che si intendono svolgere e degli obiettivi che si intendono raggiungere per promuovere e tutelare il talento, con riferimento a ciascun singolo destinatario del progetto stesso;
  - b) una dichiarazione rilasciata dalla federazione o da altri soggetti qualificati attestante i risultati sportivi ottenuti da ciascun talento nell'ultima stagione sportiva, individuati tra quelli di cui al successivo articolo 37;
  - c) una dichiarazione rilasciata dalla federazione o da altri soggetti qualificati con cui viene dichiarato e descritto il supporto tecnico, metodologico e/o logistico si impegnano a garantire ai giovani talenti individuati;
  - d) un piano finanziario relativo al progetto con la specificazione delle entrate e delle uscite previste per le azioni individuate nel progetto.
3. Ogni beneficiario può presentare una domanda all'anno e per un massimo di 15 atleti di età non superiore ai 25 anni.

#### **Articolo 41**

##### **Requisiti**

1. Gli atleti destinatari del progetto devono aver conseguito, nell'ultima stagione sportiva validamente conclusa, almeno uno dei risultati sotto riportati, attestati dalla federazione di appartenenza o da altri soggetti qualificati:  
per gli sport individuali:
  - a) aver avuto la convocazione da parte della Federazione nella squadra nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
  - b) aver ottenuto un podio (1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup> o 3<sup>^</sup> posto) a campionato europeo o mondiale;
  - c) aver ottenuto un podio (1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup> o 3<sup>^</sup> posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto;
  - d) giocare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura nazionale;
  - e) aver avuto una convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
  - f) aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato alla fase regionale di categoria;

per gli sport di squadra:

- a) convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- b) aver ottenuto un podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale;
- c) aver ottenuto un podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo italiano di categoria o assoluto;
- d) militare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura nazionale;
- e) convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- f) aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato alla fase nazionale di categoria.

#### **Articolo 42**

##### **Spese ammissibili**

1. Sono ritenute ammissibili tutte le spese riconducibili alla realizzazione del progetto quali:
  - a) materiali e servizi di supporto all'iniziativa;
  - b) preparazione e utilizzo dello spazio destinato all'attività descritta nel progetto;
  - c) spese per il programma medico dell'atleta;
  - d) rimborsi spese tecnici, collaboratori, allenatori;
  - e) acquisizione di equipaggiamenti sportivi.

#### **Articolo 43**

##### **Misura del contributo**

1. Il contributo per la realizzazione di progetti, annuali o pluriennali, è concesso nella misura del 70% delle spese ritenute ammissibili e comunque con il limite di 40.000 euro.

#### **Articolo 44**

##### **Concessione del contributo**

1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione dell'elenco dei progetti ammessi e di concessione del contributo, entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
3. La domanda di liquidazione deve includere la seguente documentazione:
  - a) relazione consuntiva;
  - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - c) elenco dei documenti di spesa;
  - d) dichiarazione rilasciata dalla federazione o da altri soggetti qualificati con cui viene descritto il supporto tecnico, metodologico e/o logistico garantito ai giovani talenti individuati.

## **Capo VI**

### **Contributi per lo sport professionistico di cui all'articolo 17 della legge**

#### **Articolo 45**

##### **Beneficiari del contributo**

1. Possono beneficiare dei contributi per il sostegno dello sport professionistico associazioni e società costituite nella forma di società per azioni e società a responsabilità limitata per l'attività sportiva di carattere professionistico riconosciuta dal CONI.
2. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1 squadre e associazioni non professionistiche che partecipano ai campionati nazionali della massima serie.

#### **Articolo 46**

##### **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352), per attività sportiva di carattere professionistico riconosciuta dal CONI e comprendente iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva.
2. Nei casi in cui il sostegno alle squadre di professionisti o ad atleti professionisti è finalizzato a promuovere l'immagine del Trentino trova applicazione la legge provinciale sulla promozione turistica 2002.

#### **Articolo 47**

##### **Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Le domande di contributo sono presentate secondo modalità di cui all'articolo 3 comma 1, dal 1° al 30 novembre di ogni anno, per la stagione sportiva che si conclude nell'anno seguente la presentazione della domanda.
2. Per stagione sportiva si intende quel periodo dell'anno in cui le associazioni o società iscritte al CONI o al CIP svolgono l'attività sportiva, a seconda dei propri calendari sportivi e che può essere articolata in un arco temporale a cavallo di due annualità.
3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente unitamente alla seguente documentazione:
  - a) relazione descrittiva dell'attività sportiva di carattere professionistico prevista;
  - b) relazione descrittiva delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva che la società si impegna a realizzare
  - c) piano finanziario con uscite ed entrate previste;
  - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che per la stessa iniziativa non sono stati chiesti e/o ottenuti altri finanziamenti su altre leggi provinciali, se non espressamente cumulabili con i presenti contributi.

#### **Articolo 48**

##### **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili tutte le spese riconducibili alla realizzazione dell'attività, tra le quali:

- a) costi per atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici: emolumenti ed oneri assicurativi e sociali;
- b) costi per servizi: prestazioni di lavoro autonomo; trasporti; vitto e alloggio; esecuzione gare; oneri sugli incassi; tasse gare; iscrizioni a gare/campionati;
- c) costi generali per attività sportiva: allenamenti e ritiri; spese sanitarie; acquisto e noleggio di attrezzature; prove giocatori; spese per rapporti con squadre locali; oneri accessori per trasferimenti giocatori.

#### **Articolo 49**

##### **Valutazione delle iniziative e determinazione del contributo**

1. Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa e non può comunque superare la perdita d'esercizio o il disavanzo di gestione.
2. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.

#### **Articolo 50**

##### **Modalità di erogazione dei contributi**

1. La liquidazione del contributo a favore dei beneficiari potrà avvenire fino alla misura massima del 70% in via anticipata, ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, previa richiesta del beneficiario formulata avvalendosi di apposito modulo e su presentazione di una fidejussione bancaria di pari importo a favore dell'amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo, mentre il saldo potrà avvenire previa presentazione degli atti previsti dai successivi commi 3 e 4.
2. In caso di revoca del contributo concesso il beneficiario è tenuto a restituire eventuali acconti ricevuti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca. Alle somme da restituire viene applicato il tasso legale.
3. La domanda di liquidazione deve includere la seguente documentazione:
  - a) relazione consuntiva dell'attività sportiva di carattere professionistico;
  - b) relazione consuntiva delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva;
  - c) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - d) elenco dei documenti di spesa.
4. Nel caso di contributo superiore a 78.000 euro deve essere presentata alternativamente:
  - a) relazione dell'organo di controllo interno, nel quale almeno il presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti;
  - b) perizia asseverata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti;
  - c) relazione rilasciata da una società di revisione contabile di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

La relazione o perizia deve attestare:

- i. la veridicità di quanto indicato nella relazione illustrativa;

- ii. l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto presentato;
- iii. che le entrate conseguite e le spese sostenute sono imputabili all'esercizio finanziario nel corso del quale è stato concesso il contributo e all'attività oggetto del contributo;
- iv. che le spese sostenute sono coerenti con i criteri di ammissibilità del contributo;
- v. quali sono stati i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali.

## **Capo VII**

### **Criteri per le iniziative riguardanti la pratica sportiva di persone con disabilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f) della legge**

#### **Articolo 51**

##### **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo le società e associazioni sportive che promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva in possesso di requisiti di cui all'articolo 2.
2. I soggetti che per la stessa iniziativa hanno chiesto o ottenuto agevolazioni da parte di altri enti pubblici, diversi dalla Provincia, devono dichiararlo nella domanda e dare evidenza dell'eventuale finanziamento in sede di rendicontazione.

#### **Articolo 52**

##### **Iniziative finanziabili**

1. Sono finanziabili i progetti che perseguono uno o più dei seguenti scopi:
  - a) favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità;
  - b) realizzare interventi/eventi/convegni/meeting per la promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità;
  - c) attivare servizi e/o iniziative che favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e il miglioramento della condizione psicofisica delle persone con disabilità.
2. Le domande di contributo sono presentate:
  - a) in forma semplice: dalla singola associazione sportiva;
  - b) in forma aggregata: dalla singola associazione sportiva, in qualità di capofila di altre associazioni sportive o altri enti pubblici o soggetti privati, aventi sede legale in provincia di Trento e riconosciuti dal CONI o dal CIP o iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8. In questi casi ogni rapporto amministrativo e finanziario è intrattenuto con il soggetto capofila. I soggetti aggregati devono svolgere parte attiva del progetto.

#### **Articolo 53**

##### **Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Le domande di contributo sono presentate con procedura valutativa secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, dal 1° al 30 novembre di ogni anno.
2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa, nella quale sono messe in evidenza le finalità di promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di integrazione, aggregazione e miglioramento della loro condizione psicofisica;
  - b) piano finanziario con uscite ed entrate previste;
  - c) il periodo temporale di realizzazione dell'intervento.
3. Ciascun richiedente può presentare fino a 3 progetti che intende realizzare nell'anno successivo o nella stagione sportiva che si concluderà nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda.

#### **Articolo 54**

##### **Spese ammissibili**

1. Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a contributo sono considerate le spese riferibili alla realizzazione del progetto di seguito indicate:
- a) promozione dell'iniziativa;
  - b) affitto di impianti o spazi sportivi;
  - c) materiali sanitari;
  - d) ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori;
  - e) trasporti relativi alle trasferte effettuate anche fuori dal territorio provinciale;
  - f) compensi e rimborsi spese per preparatori tecnici, allenatori, collaboratori.

Sono escluse le spese non direttamente riconducibili al progetto o non identificate nel piano finanziario e di quelle per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive).

2. Le spese devono essere riferite ad attività da realizzare nel periodo indicato nella domanda.

#### **Articolo 55**

##### **Ammontare del contributo**

1. Il contributo viene concesso nella misura dell'80% delle spese ammissibili ed entro il limite massimo di 10.000 euro.

#### **Articolo 56**

##### **Criteri di valutazione**

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che verifica il possesso dei requisiti in capo al soggetto proponente, la completezza dei documenti presentati, la rispondenza del progetto alle finalità dei presenti criteri e provvede alla valutazione dei progetti attribuendo a ognuno il punteggio calcolato sulla base dei seguenti indicatori:

<b>Area di valutazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Punteggio</b>
A) Contenuto del progetto	A1) Motivazione del progetto: si valutano la chiarezza e l'approfondimento dell'analisi di contesto effettuata	Fino a 10
	A2) Obiettivi del progetto: si valutano la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto all'analisi condotta e rispetto	Fino a 10

	alle finalità dei criteri	
	A3) Azioni del progetto: si valutano la chiarezza, la coerenza e l'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi progettuali e la loro durata	Fino a 10
B) Partenariato e certificazione Family in Trentino	B1) Collaborazione tra più soggetti: si valuta il numero dei partner coinvolti attivamente	Fino a 10
	B2) Marchio Family in Trentino in capo al soggetto capofila	5
C) Impostazione del progetto	C1) Chiarezza descrittiva: si valuta la coerenza logica nell'elaborazione della proposta progettuale	Fino a 5
	C2) Valutazione: si valuta l'utilizzo di strumenti per monitorare e misurare il raggiungimento degli obiettivi	Fino a 5

2. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio hanno la precedenza nell'inserimento in graduatoria le domande che presentano una spesa maggiore.
3. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta in ordine decrescente di punteggio, e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.
5. Qualora, successivamente alla comunicazione, si rendano disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.
6. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.
7. La domanda di liquidazione deve includere la seguente documentazione:
  - a) relazione consuntiva dell'attività realizzata;
  - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - c) elenco dei documenti di spesa.

## **Capo VIII**

### **Contributi per attività sportiva di carattere dilettantistico in ambito interregionale, nazionale ed internazionale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h) della legge**

#### **Articolo 57**

##### **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

#### **Articolo 58**

##### **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso per attività sportiva di partecipazione a campionati, o analoghe iniziative, organizzati e/o disciplinati dalle federazioni sportive, enti di promozione sportiva e discipline associate o associazioni benemerite, relativamente ai soli costi sostenuti per l'attività fuori regione.
2. Rientrano tra le iniziative di cui al comma precedente le attività sportive svolte fuori Regione diverse da quelle di cui al Capo VI.

#### **Articolo 59**

##### **Modalità e termini per la presentazione delle domande**

1. Le domande di contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, scegliendo tra:
  - a) procedura valutativa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dal 1° al 30 novembre di ogni anno;
  - b) procedura automatica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dal 1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno, per le iniziative concluse entro il 30 settembre. Le domande per le iniziative concluse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sono presentate entro il 31 ottobre dell'anno successivo.
2. Ogni beneficiario può presentare una sola domanda all'anno.

#### **Articolo 60**

##### **Procedura valutativa**

1. Le domande riguardano le iniziative che si intendono realizzare nell'anno successivo o nella stagione sportiva che si concluderà nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda, nel caso di attività ricadenti su due anni solari. Qualora la realizzazione delle iniziative ricada su due anni solari, le stesse si considerano relative all'anno nel quale vengono concluse.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) piano finanziario con le uscite ed entrate previste;
  - b) dichiarazione attestante l'esistenza di un vivaio giovanile formato da un gruppo di almeno 10 atleti residenti in provincia di Trento, di età compresa tra gli 8 e i 18 anni e tesserati nella società che richiede il contributo, ovvero un congruo numero di atleti in riferimento alla disciplina sportiva praticata.

## Articolo 61

### Procedura valutativa: misura del contributo

1. Il contributo è concesso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, nella misura progressiva determinata dagli scaglioni di seguito stabiliti e nei limiti del disavanzo:

Scaglione	Percentuale
Fino a 30.000 euro	10%
Tra 30.000,01 e 60.000 euro	8%
Tra 60.000,01 e 120.000 euro	6%
Tra 120.000,01 e 400.000 euro	4%
Tra 400.000,01 e 600.000 euro	2%

## Articolo 62

### Procedura valutativa: determinazione e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a esaminare tutte le domande pervenute e a individuare gli aventi diritto, tenuto conto dei seguenti parametri e attribuendo i punteggi come di seguito precisato:

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio
A) Numero atleti residenti in provincia partecipanti all'attività extra-regionale:	A1) Fino a 10	2
	A2) Da 11 a 20	5
	A3) Oltre 20	10
B) Partecipazione ad attività sportiva:	B1) Di squadra	10
	B2) Individuale	3
C) Manifestazione destinata	C1) Anche a soggetti diversamente abili	5
	C2) Solo a soggetti diversamente abili	10
D) Partecipazione a campionati interregionali o nazionali	D1) Di serie A - A1	15
	D2) Di serie A2	10
	D3) Di serie B1	8
	D4) Di serie B2 - C - D	6
E) Partecipazione a manifestazioni di valenza	E1) Internazionale	8
	E2) Nazionale	5
	E3) Interregionale	2
F) Numero trasferte in ambito extra-regionale	F1) < 3	0
	F2) Da 3 a 6	5
	F3) > 6	10

G) Partecipazione consecutiva nella stessa serie di campionato, o nella stessa manifestazione di valenza internazionale, nazionale o interregionale	G1) Fino a 5	5
	G2) Oltre 5	10

2. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola domanda determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio saranno considerate secondo il seguente ordine:
  - a) le domande che presentano una spesa maggiore;
  - b) le domande che interessano il maggior numero di atleti tesserati partecipanti all'attività extra-regionale.
3. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta in ordine decrescente di punteggio, e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.
5. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.
6. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.
7. La domanda di liquidazione deve includere la seguente documentazione:
  - a) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - b) elenco dei documenti di spesa;
  - c) elenco delle gare e/o delle manifestazioni alle quali la società sportiva ha preso parte, con l'indicazione di data, luogo e nome dell'associazione che ha organizzato l'evento;
  - d) numero dei propri atleti residenti in provincia di Trento che hanno partecipato a ciascuna competizione.

### **Articolo 63**

#### **Procedura automatica**

1. In alternativa alla procedura valutativa i soggetti di cui all'articolo 57 possono chiedere un contributo per le spese sostenute e documentate di cui all'articolo 65, comma 1, lettere a), b), e c), secondo la procedura di tipo automatico.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - b) elenco dei documenti di spesa;
  - c) copia quietanzata delle fatture o di altra documentazione avente forza probatoria equivalente, relative a tutte le spese esposte nel rendiconto; e
  - d) elenco delle gare e/o delle manifestazioni alle quali la società sportiva ha partecipato;
  - e) numero dei propri atleti che hanno partecipato a ciascuna.

3. Il contributo è concesso nella misura del 30% della spesa ammessa e comunque nel limite massimo di 15.000 euro.
4. La concessione dei contributi è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande e con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
5. I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.
6. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi, verificando l'interesse del beneficiario.

#### **Articolo 64**

##### **Limite minimo di spesa ammissibile comune a entrambe le procedure**

1. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative di cui all'articolo 58, che comportano una spesa pari o superiore a 8.000 euro.

#### **Articolo 65**

##### **Spese ammissibili comuni a entrambe le procedure**

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa riconducibili alla realizzazione dell'attività svolta fuori Regione:
  - a) trasporti, ai fini del rimborso chilometrico si applicano le tabelle utilizzate dalla Provincia in vigore nel mese di svolgimento della trasferta;
  - b) vitto e alloggio di atleti, accompagnatori e tecnici, solo per trasferte superiori a un giorno;
  - c) iscrizione a gare e tasse federali;
  - d) allenamenti e ritiri precampionato;
  - e) materiali sanitari;
  - f) compensi e rimborsi spese di preparatori tecnici e allenatori.

#### **Capo IX**

##### **Criteri per l'assegnazione delle borse di studio per il merito sportivo e scolastico a favore di studenti-atleti di cui all'articolo 24, comma 1 della legge**

#### **Articolo 66**

##### **Oggetto**

1. La Provincia concorre alle spese di istruzione e formazione sostenute dai giovani studenti-atleti trentini che si sono distinti per merito sportivo e scolastico conseguiti nell'ultimo anno scolastico concluso, con l'erogazione delle borse di studio concesse ai sensi dell'articolo 73, comma 4 bis, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 sulla scuola.
2. Per la concessione delle borse di studio si fa riferimento al merito sportivo e scolastico conseguito dal giovane studente-atleta nel corso dell'anno scolastico concluso durante l'anno solare di presentazione della domanda di borsa di studio. Non sono concesse borse di studio riferite al merito sportivo e scolastico conseguito nel corso del primo ciclo di istruzione o formazione.

**Articolo 67**  
**Beneficiari del contributo**

1. Può beneficiare della borsa di studio il giovane studente-atleta che alla data di presentazione della domanda:
  - a) ha concluso un anno scolastico del secondo ciclo di istruzione o formazione nell'ambito di istituzioni scolastiche e formative, pubbliche e paritarie;
  - b) è in possesso dei seguenti requisiti:
    - i. è residente in provincia di Trento da almeno tre anni;
    - ii. ha superato l'anno scolastico senza carenze negli apprendimenti, con una valutazione media pari o superiore a 7,50 decimi (escluso il voto di religione ed esclusi i voti relativi a materie alternative/opzionali quali ad esempio laboratori, stage, etc.) o aver concluso positivamente il percorso scolastico o formativo nell'anno di presentazione della domanda con una votazione pari o superiore a settantacinque centesimi. Nel caso di valutazioni scolastiche espresse con parametri di voto diversi, i risultati conseguiti saranno proporzionalmente trasformati nei corrispondenti valori decimali o centesimali nel rispetto di quanto previsto dalle normative scolastiche;
    - iii. non ha ricevuto alla data di presentazione della domanda più di una borsa di studio per studenti-atleti di cui al comma 4 bis dell'articolo 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
    - iv. è tesserato a una associazione o società sportiva dilettantistica affiliata a una federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI o dal CIP oppure essere tesserato a una associazione o società sportiva professionistica affiliata a una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI o dal CIP che svolge anche attività dilettantistica;
    - v. non è atleta professionista e non appartiene per professione ai gruppi sportivi militari;
    - vi. ha raggiunto almeno uno dei meriti sportivi di seguito elencati nel corso dell'anno scolastico di riferimento (periodo compreso tra il 1° settembre dell'anno precedente e il 31 agosto dell'anno di presentazione della domanda), relativamente alla pratica sportiva di cui alla precedente lettera b) punto iv.

Risultati ottenuti individualmente:

- a) podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale;
- b) convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- c) podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto;
- d) convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- e) aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato alla fase nazionale di categoria.

Risultati ottenuti in squadra:

- a) podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale;
- b) convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;

- c) podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo italiano di categoria o assoluto;
  - d) militare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura azionale oppure convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
  - e) aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato alla fase nazionale di categoria.
2. Non sono considerati i risultati conseguiti in occasione di: memorial, raduni anche preparatori, campionati cittadini, ritiri, amichevoli, manifestazioni in ambito di giochi studenteschi, Euregio e Arge Alp. I risultati conseguiti in occasione di meeting sono considerati solo se costituiscono la competizione specificatamente prevista per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto singolo o di squadra.

## **Articolo 68**

### **Modalità e termini per la presentazione delle domande**

1. La domanda di borsa di studio è presentata da:
  - a) uno dei genitori o da persona che esercita la potestà dei genitori, se lo studente-atleta è minorenni;
  - b) lo studente-atleta stesso, se maggiorenne.
2. Le domande sono presentate online, collegandosi al portale dei servizi della Provincia autonoma di Trento e autenticandosi nei modi previsti.
3. Le domande sono presentate dal 10 luglio al 10 settembre di ogni anno. Quelle presentate oltre il termine previsto sono irricevibili.
4. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e dello studente-atleta e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 e le indicazioni idonee a verificare il risultato sportivo conseguito. I risultati sportivi dovranno essere autocertificati con indicazione puntuale di tutti gli elementi necessari per consentire l'istruttoria delle domande.
5. Fa fede esclusivamente quanto dichiarato nella domanda e non sono presi in considerazione quei risultati, sia scolastici che sportivi, che non sono stati indicati nella domanda in modo chiaro e univoco. Non è consentita l'integrazione con nuovi risultati e/o nuovi elementi identificativi dei risultati conseguiti in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

## **Articolo 69**

### **Definizione sport singoli e di squadra e ripartizione delle risorse**

1. Sono ammissibili i meriti sportivi conseguiti nelle discipline sportive regolamentate dalle rispettive federazioni sportive o discipline sportive associate riconosciute dal CONI o dal CIP di seguito elencate e quelli conseguiti nelle discipline di cui al successivo comma 4.

#### Discipline con pratica individuale:

armi sportive da caccia, arrampicata sportiva, atletica, automobilismo, arti marziali, badminton, biliardo sportivo, bocce, boxe, bridge, canoa-kayak, canottaggio, ciclismo, dama, danza sportiva,

equitazione, ginnastica, golf, judo, karate, kickboxing, lotta, muay thai, savate, shoot boxe, motociclismo, nuoto, orientamento, pattinaggio su ghiaccio, pattinaggio a rotelle, pesca sportiva e subacquea, pesistica, pugilato, scacchi, scherma, sci, sci nautico, squash, taekwondo, tennis, tennis tavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l'arco, tiro dinamico sportivo, triathlon, vela, wushu kung fu.

#### Discipline praticate in squadra:

baseball, calcio, cricket, curling, football americano, hockey ghiaccio, hockey prato, hockey a rotelle, nuoto sincronizzato, palla tamburello, pallacanestro, pallamano, pallavolo, rafting, rugby, softball.

2. I meriti sportivi conseguiti in gare di staffetta relative alle discipline sportive con pratica individuale di cui al comma 1 vengono considerati, ai fini del punteggio, come conseguiti in discipline di squadra.
3. I meriti sportivi conseguiti nelle gare a coppie o con equipaggi con più di un atleta, ai fini del punteggio, sono considerati come sport di squadra.
4. Per le domande di borsa di studio riferite a discipline sportive regolamentate da federazioni sportive o discipline sportive associate riconosciute dal CONI o dal CIP non comprese nell'elenco di cui al comma precedente, la distinzione fra sport individuale e sport di squadra sarà definita dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport nel proprio provvedimento di approvazione della graduatoria degli aventi diritto, acquisito il relativo parere del CONI o del CIP oppure della competente federazione sportiva o disciplina sportiva associata.
5. Le risorse destinate alle borse di studio per studenti-atleti, fatto salvo quanto previsto al comma 6 del successivo articolo 70, saranno ripartite nel seguente modo:
  - a) il 70% agli studenti-atleti delle discipline praticate in squadra;
  - b) il 30% agli studenti-atleti delle discipline con pratica individuale.

### **Articolo 70**

#### **Approvazione della graduatoria e concessione della borsa di studio**

1. La struttura provinciale competente in materia di sport verifica la regolarità delle domande presentate e predispone due distinte graduatorie, una per le discipline sportive singole e una per le discipline sportive di squadra, stilate in ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di merito scolastico, di merito sportivo e della diffusione della disciplina, come specificati nelle seguenti tabelle.

#### MERITO SCOLASTICO

Per le votazioni scolastiche espresse in decimi, il punteggio è determinato dalla moltiplicazione per 10 della media aritmetica dei voti conseguiti nell'anno precedente (escluso il voto di religione e i voti relativi a materie alternative/opzionali quali ad esempio laboratori, stage, etc.) calcolata tenendo conto di due decimali. Alle votazioni scolastiche espresse in centesimi conseguite al termine del percorso scolastico o formativo corrisponderà un pari punteggio. Nel caso di valutazioni scolastiche espresse con parametri di voto diversi, i risultati conseguiti saranno proporzionalmente trasformati come previsto alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 67.

MERITO SPORTIVO

<b>Merito sportivo conseguito nelle discipline con pratica individuale</b>	<b>Punteggio</b>
A) Podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale	100
B) Convocazione federale nella squadra nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	90
C) Podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto	80
D) Convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	50
E) Aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver anche partecipato alla fase nazionale di categoria	40

<b>Merito sportivo conseguito nelle discipline praticate in squadra:</b>	<b>Punteggio</b>
A) Podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale	100
B) Convocazione federale nella squadra nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	90
C) Podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo italiano di categoria o assoluto	80
D1) Militare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura nazionale, <i>oppure,</i> D2) Essere convocati nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva ed aver partecipato ad almeno una delle relative competizioni previste	50
E) Aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato alla fase nazionale di categoria	40

Nel caso di atleti con più risultati sportivi validi ai fini della graduatoria si considera il risultato sportivo che conferisce il punteggio più alto.

Ai fini dell'elaborazione del punteggio del merito sportivo finale, si applica un correttivo sulla base dell'indice di diffusione della disciplina sportiva specificato nella seguente tabella, che rappresenta la difficoltà di raggiungere elevati meriti sportivi in rapporto al numero di atleti presenti sul territorio provinciale.

INDICE DI DIFFUSIONE DELLA DISCIPLINA SPORTIVA

<b>Disciplina sportiva</b>	<b>Indice di diffusione</b>
Motociclismo	0,40
Rugby	0,40
Canoa e Kayak	0,40

Hockey	0,40
Baseball e Softball	0,40
Tiro con l'arco	0,40
Sci nautico	0,40
Tiro a segno	0,40
Danza sportiva	0,40
Pesca sportiva	0,40
Bocce	0,40
Scacchi	0,40
Cricket	0,40
Pugilato	0,40
Dama	0,40
Scherma	0,40
Badminton	0,40
Palla tamburello	0,41
Tennis	0,44
Sport orientamento	0,46
Pallamano	0,47
Judo, Lotta, Karate, Arti marziali	0,48
Sport equestri	0,49
Ciclismo	0,51
Sport del ghiaccio	0,57
Ginnastica	0,58
Nuoto	0,63
Atletica leggera	0,64
Pallacanestro	0,65
Sport invernali	0,68
Pallavolo	0,75
Calcio	1,00

Per le discipline non presenti nel soprastante elenco l'indice di diffusione è 0,40.

2. Il punteggio totale sarà quindi il risultato della seguente equazione:

PUNTEGGIO TOTALE = (punteggio per merito scolastico) + [0,70 X (punteggio per merito sportivo)] + [0,30 X (punteggio per merito sportivo) X (valore dell'indice di diffusione della rispettiva disciplina sportiva)].

3. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport, entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande, con proprio provvedimento approva le graduatorie degli aventi diritto e provvede alla concessione delle borse di studio, nel limite dei fondi disponibili per l'anno di competenza fino alla concorrenza degli stessi.
4. In caso di parità nel punteggio totale, nella relativa graduatoria sarà data precedenza all'atleta meno giovane.
5. Ulteriori risorse che si rendessero disponibili nell'esercizio finanziario di presentazione delle domande potranno essere utilizzate entro il medesimo esercizio finanziario per finanziare le domande in graduatorie non finanziate per mancanza di risorse.
6. Le domande non finanziate entro l'esercizio finanziario di approvazione della graduatoria per mancanza di risorse sono rigettate.
7. Qualora la disponibilità finanziaria individuata per una graduatoria risultasse in eccedenza rispetto al numero di domande ammissibili, la stessa potrà essere utilizzata per il finanziamento delle domande ammissibili dell'altra graduatoria.
8. La borsa di studio è cumulabile con altri assegni, borse di studio o posti gratuiti in collegi e convitti concessi dalla Provincia o da altri enti o istituzioni pubbliche per diverse finalità.

#### **Articolo 71**

##### **Ammontare della borsa di studio ed erogazione della stessa**

1. L'importo della borsa di studio è fissato in 1.500 euro.
2. Ad avvenuta assegnazione della borsa di studio i soggetti beneficiari devono produrre, ai fini dell'erogazione, la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle detrazioni d'imposta, che va resa utilizzando l'apposito modulo.
3. L'erogazione dell'importo stabilito per la borsa di studio avviene in un'unica soluzione.

#### **Capo X**

##### **Criteri per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica sportiva per le persone disabili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3 della legge**

#### **Articolo 72**

##### **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

#### **Articolo 73**

##### **Attrezzature finanziabili**

1. Il contributo è previsto per l'acquisto o la sostituzione delle attrezzature tecnico-sportive, fisse e mobili, necessarie allo svolgimento e allo sviluppo dell'attività sportiva praticata da disabili, compresi gli ausili sportivi funzionali all'espletamento dell'attività sportiva.
2. Le attrezzature oggetto del contributo devono rispondere ai requisiti di sicurezza ed essere dotate delle eventuali omologazioni previste dalle leggi vigenti.

## **Articolo 74**

### **Misura del contributo**

1. Il contributo è concesso nella misura del 100% della spesa ammessa per l'acquisto di attrezzature necessarie alla pratica di una disciplina sportiva e destinate all'avviamento allo sport di persone con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, iscritte all'associazione o società sportiva richiedente.
2. Il contributo è concesso nella misura del 95% della spesa ammessa per l'acquisto o la sostituzione di attrezzature necessarie alla pratica di una disciplina sportiva da parte di persone con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, iscritte all'associazione o società sportiva richiedente.

## **Articolo 75**

### **Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Le domande di contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, dal 1° al 30 novembre di ogni anno e con procedura valutativa ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) relazione illustrativa nella quale sono spiegate le motivazioni dell'acquisto o della sostituzione, sono esposte le valutazioni che hanno determinato la scelta, è descritta l'attrezzatura con esplicite considerazioni circa la sua qualità e adeguatezza, sono specificati i riferimenti di rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza e alle caratteristiche tecniche richieste dai vigenti regolamenti sportivi;
  - b) preventivo di spesa;
  - c) dichiarazione attestante che il bene è utilizzato per le finalità indicate nella domanda di rimborso e che non ne sarà distolto senza il preventivo assenso della Provincia.
3. Non sono ammesse spese che non risultano inerenti con l'attrezzatura ammessa a contributo.

## **Articolo 76**

### **Concessione del contributo**

1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale sono finanziate tutte le domande inserite in graduatoria fino a esaurimento delle risorse stesse.
3. I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.
4. Se successivamente alla comunicazione si rendono disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.
5. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.

6. La domanda di liquidazione deve includere la seguente documentazione:
  - a) relazione consuntiva dell'iniziativa realizzata;
  - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - c) elenco dei documenti di spesa;
  - d) copia quietanzata delle fatture o di altra documentazione avente forza probatoria equivalente, relative all'attrezzatura acquistata e oggetto di contributo.

## **Capo XI**

### **Criteri per la concessione di contributi per l'avvio o il funzionamento di una sezione associativa destinata a persone con disabilità di cui all'articolo 26, comma 4 della legge**

#### **Articolo 77**

##### **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni o società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

#### **Articolo 78**

##### **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso per l'apertura e l'avvio o il funzionamento di una sezione destinata a persone con disabilità da parte di associazioni o società sportive.

#### **Articolo 79**

##### **Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Le domande sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, dal 1° al 30 novembre di ogni anno 1 e con procedura valutativa ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Qualora la realizzazione delle iniziative ricada su due anni solari, le stesse si considerano relative all'anno nel quale vengono concluse.
2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
3. Alla domanda per l'apertura di una nuova sezione deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) relazione illustrativa riferita alle attività programmate;
  - b) previsione dei costi da sostenere per l'apertura;
  - c) copia dello statuto sociale dal quale si evinca la prevalenza della pratica sportiva verso i disabili ovvero dichiarazione circa l'apertura di una nuova sezione dedicata della pratica sportiva dei disabili.
4. Alla domanda per il funzionamento deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) relazione illustrativa riferita alle attività programmate;
  - b) piano finanziario con evidenza delle entrate e delle uscite relative a ciascuna tipologia di spesa ammissibile;
  - c) copia dello statuto sociale dal quale si evinca la prevalenza della pratica sportiva verso i disabili.

**Articolo 80**  
**Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le tipologie di spesa di seguito descritte.

Per il funzionamento:

- a) affitto della sede;
- b) utenze e cancelleria;
- c) rimborsi e compensi ai collaboratori amministrativi (purché non finanziati dalle federazioni nazionali) e ai collaboratori tecnici. Se finanziati dalle associazioni, è ammesso il finanziamento in quota parte e riferito alle spese di funzionamento di cui ai presenti criteri;
- d) utilizzo impianti sportivi;
- e) rimborso spese a docenti e consulenti;
- f) materiale didattico.

Per l'apertura e avvio:

- a) consulenze;
- b) tasse di iscrizione.

2. Le spese devono essere riferite ad attività realizzate nel periodo indicato nella domanda.

**Articolo 81**  
**Determinazione e concessione del contributo**

1. Il contributo è concesso nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile e con il limite massimo di 3.000 euro. Nei casi di avvio di una nuova sezione il contributo è concesso nella misura del 90% della spesa e con il limite massimo di 2.000 euro.
2. Il contributo per le spese di funzionamento è aumentato del 15% qualora la disciplina sportiva praticata è uno sport di squadra.
3. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale sono finanziate tutte le domande inserite in graduatoria. Qualora le risorse disponibili non sono sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
5. La domanda di liquidazione deve includere la seguente documentazione:
  - a) relazione illustrativa consuntiva;
  - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - c) elenco dei documenti di spesa.

## **Capo XII**

### **Criteri e modalità per la concessione di contributi per la gestione impianti sportivi di particolare rilevanza di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 della legge**

#### **Articolo 82**

##### **Oggetto**

1. I criteri, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, disciplinano le modalità degli interventi per il sostegno dei costi di gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 31 comma 1 e 2 della legge.

#### **Articolo 83**

##### **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici o privati che gestiscono impianti sportivi.
2. Il richiedente deve avere la titolarità della gestione dell'impianto e delle relative strutture accessorie necessarie al funzionamento strettamente sportivo dello stesso.
3. L'atto o gli atti per effetto dei quali il richiedente è titolato a gestire l'impianto sportivo devono avere durata pari o superiore al periodo oggetto di sostegno delle spese di gestione.

#### **Articolo 84**

##### **Impianti sportivi ammissibili al sostegno delle spese di gestione**

1. La Giunta provinciale deve individuare preventivamente con proprio provvedimento la disciplina o le specialità sportive ad alto livello che intende promuovere, i requisiti tecnici degli impianti sportivi nonché il periodo di sostegno delle spese di gestione.
2. Gli impianti sportivi dovranno essere messi a disposizione, con uso esclusivo, per la disciplina o specialità individuata.
3. Sono ammissibili le spese di gestione degli impianti sportivi omologati dal competente organismo sportivo per competizioni di livello internazionale relative alla pratica della disciplina o specialità sportiva di cui ai precedenti commi 1 e 2 e che abbiano in alternativa, le seguenti caratteristiche:
  - a) significativa complessità tecnologica, unicità nel territorio provinciale e destinazione a competizioni di livello internazionale;
  - b) riconoscimento da parte delle federazioni sportive quale centro sportivo d'interesse e utilizzo, con una frequenza minima stabilita dalla Giunta provinciale per ciascun impianto, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali.

#### **Articolo 85**

##### **Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. I termini per la presentazione delle domande di contributo sono individuati con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1 dell'articolo 84.
2. Le domande sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi dell'impianto sportivo per il quale viene chiesto il contributo per il sostegno delle spese di gestione, nonché l'attestazione resa in forma

di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in merito al possesso dei requisiti in capo al richiedente e all'impianto, nonché, per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'agevolazione provinciale, di non aver fruito di altre agevolazioni provinciali.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) qualora ricorra il caso di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 31 della legge, copia della nota contenente il riconoscimento da parte della competente federazione sportiva quale centro sportivo d'interesse e utilizzo, con una frequenza minima pari a quella stabilita dalla Giunta provinciale, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali;
  - b) piano finanziario previsionale delle spese di gestione riferibili esclusivamente all'impianto sportivo per il quale viene chiesto il contributo, distinto fra entrate e uscite, che evidenzii il disavanzo previsto;
  - c) relazione illustrativa che argomenta le spese per le quali viene richiesto il contributo, specifichi il riferimento esclusivo delle stesse all'impianto sportivo oggetto di ammissione ed ogni altra informazione necessaria o utile a sostenerne la rispondenza e l'ammissibilità delle spese;
  - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario dichiara il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

#### **Articolo 86**

##### **Spese e entrate ammissibili**

1. Ai fini dell'individuazione delle spese ammissibili per il periodo effettivamente riservato alle attività di cui all'articolo 84, sarà considerato il costo medio giornaliero calcolato sulla base delle spese di gestione riferite alla stagione sportiva per riscaldamento, utenze, preparazione impianti, piste, terreni/spazi di gioco, circuiti, tracciati o quant'altro di pertinenza dell'impianto stesso, interventi di ordinaria manutenzione, nonché quelle relative al personale, in riferimento al tempo di lavoro effettivamente dedicato nei servizi connessi alla gestione e funzionamento dell'impianto per finalità sportive. Sono escluse le spese per oneri finanziari e sopravvenienze passive, le spese per interventi di straordinaria manutenzione, le spese per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni ancorché sportive, nonché i costi di ammortamento e gli accantonamenti (esempio fondi rischi,...). Il costo medio giornaliero così calcolato sulle spese di gestione riferite alla stagione sportiva per la quale si richiede il finanziamento sarà moltiplicato per il periodo effettivamente riservato alle attività.
2. Ai fini dell'individuazione delle entrate si considerano la media giornaliera di tutte le entrate di vendita riferite alla stagione sportiva per la quale si richiede il finanziamento, moltiplicata per il periodo effettivamente riservato alle attività.
3. Ai fini dell'individuazione dei costi ammissibili si considerano i costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastrutture, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352).

#### **Articolo 87**

##### **Limiti di spesa ammissibile e percentuale di intervento**

1. Il contributo, in ragione delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, è concesso nella misura del 70%

della spesa ritenuta ammissibile, calcolata in relazione al periodo di effettivo uso esclusivo dell'impianto ed al costo medio giornaliero ammissibile come definito all'articolo 86.

2. Il contributo non potrà comunque superare il disavanzo di gestione dell'impianto riferito alle spese ed alle entrate ritenute ammissibili.
3. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili, si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.
4. Il dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

### **Articolo 88**

#### **Aiuti di Stato**

1. Il contributo è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352).
2. Il dirigente della struttura competente in materia di sport cura gli adempimenti previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ai fini dei controlli prescritti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche attraverso l'implementazione della banca dati de minimis istituita dalla Provincia nonché il suo utilizzo in sede di controllo.
3. Il provvedimento di concessione dell'aiuto riporta il riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (de minimis) ovvero il numero di identificazione del regime di aiuto attribuito dalla Commissione europea.

### **Capo XIII**

#### **Contributi alle associazioni e agli enti sportivi per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale di cui all'articolo 33 della legge**

### **Articolo 89**

#### **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo enti sportivi e associazioni sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 e che utilizzano o utilizzeranno normalmente l'impianto sportivo oggetto d'intervento.

### **Articolo 90**

#### **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso per opere e interventi concernenti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di strutture sportive di carattere locale e che dopo l'intervento dovranno risultare autonomamente funzionali e utilizzabili.

2. La struttura sportiva collocata in una zona definita dal Piano urbanistico provinciale (PUP) di interesse sovralocale, è considerata di tale interesse anche ai fini del presente Capo, qualora ricorrano cumulativamente due delle seguenti condizioni:
  - a) l'associazione sportiva richiedente il contributo organizza manifestazioni sportive di carattere internazionale da almeno 3 anni al momento della presentazione della domanda;
  - b) l'associazione sportiva richiedente il contributo ha un numero di tesserati per la disciplina sportiva cui si riferisce l'impianto sportivo oggetto di intervento superiore a 500;
  - c) il comune interessato dall'intervento ha più di 5.000 abitanti.
3. La costruzione di nuovi impianti deve essere effettuata su beni di proprietà comunale o dei quali il Comune abbia la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione all'uso sportivo di cui al comma 2 dell'articolo 34 della legge.
4. L'associazione ed ente sportivo può presentare un'ulteriore domanda di contributo trascorsi sei mesi dalla liquidazione a saldo dell'ultimo contributo concesso per le stesse finalità, fatto salvo per le associazioni o società sportive nate da fusione o incorporazione che possono presentare domanda in deroga al limite temporale dei sei mesi nel caso in cui il contributo concesso o in corso è a favore di una delle associazioni o società sportive ante fusione o incorporazione.
5. Sono finanziabili solo gli interventi per spazi sportivi e relative strutture di servizio destinati alla preparazione atletica e/o allo svolgimento delle discipline sportive dichiarate nello Statuto del richiedente.

## **Articolo 91**

### **Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Le domande di contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, dal 1° al 28 febbraio (29 febbraio negli anni bisestili) di ogni anno.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) documento preliminare di progettazione, redatto in conformità all'articolo 14 della legge provinciale n. 26 del 1993 e a quanto previsto nelle linee guida allegate al modulo per la domanda di contributo, di cui all'articolo 3, comma 1;

*oppure*

progetto preliminare, redatto in conformità all'articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1993 e successive modificazioni e a quanto previsto nelle linee guida allegate al modulo per la domanda di contributo, di cui all'articolo 3, comma 1;

*oppure*

i seguenti elaborati, i cui contenuti sono approfonditi nelle linee guida allegate al modulo per la domanda di contributo, previsto dall'articolo 3, comma 1:

  - i. relazione tecnica, descrittiva dello stato attuale, gli interventi previsti e le motivazioni che li rendono necessari, l'inquadramento territoriale e urbanistico, il bacino di utenza, il quadro economico di progetto e le modalità di finanziamento riferite all'intero costo dell'intervento;
  - ii. disegni schematici dello stato attuale, di progetto e di raffronto, in scala adeguata per permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'intervento in progetto;
  - iii. documentazione fotografica dello stato attuale;

- b) consenso scritto del proprietario della struttura o dell'area ed eventualmente anche di chi ne ha il godimento, ad autorizzare l'esecuzione delle opere oggetto della domanda di contributo e accettare il vincolo all'uso sportivo stabilito al comma 2 dell'articolo 34 della legge;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della competente federazione, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata dalla quale risulti che:
  - i. la stessa è riconosciuta/o dal CONI o dal CIP;
  - ii. l'associazione o società sportiva o l'ente richiedente il contributo è regolarmente affiliato e svolge regolarmente attività, precisando il campionato o i campionati a cui partecipa e/o che partecipa a manifestazioni di rilevanza nazionale e/o internazionale.

## **Articolo 92**

### **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo tutte le spese relative a opere e interventi concernenti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di strutture sportive di carattere locale.
2. Nel caso di costruzione di nuovi impianti, o di nuovi spazi sportivi in impianti esistenti sono ammissibili anche le spese per le attrezzature sportive strettamente necessarie al funzionamento del nuovo impianto o del nuovo spazio sportivo e per l'omologazione da parte della competente federazione sportiva, qualora inserite nell'ambito del progetto da finanziare.
3. La Giunta provinciale può stabilire periodicamente il valore massimo a metro quadrato o a metro cubo oppure altri valori massimi parametrici per la definizione della spesa ammissibile.
4. Non sono ammissibili le spese per l'acquisizione di aree.

## **Articolo 93**

### **Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile**

1. Sono ammesse a finanziamento opere il cui costo, al netto degli oneri fiscali, non sia inferiore a 80.000 euro e non sia superiore a 500.000 euro.
2. Nella spesa ammessa a finanziamento di cui al comma precedente, le spese tecniche comprensive dei contributi previdenziali e gli imprevisti sono riconosciuti, rispettivamente, nella misura massima del 10%.
3. Le opere non potranno essere frazionate per eludere il limite massimo di spesa ammissibile.

## **Articolo 94**

### **Valutazione delle domande e approvazione dell'elenco degli interventi ammessi a contributo**

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a valutare tutte le domande pervenute attribuendo a ciascuna un punteggio, stabilito sulla base di valutazioni tecniche, determinato secondo i seguenti parametri:

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio
A) Impianto sportivo destinato anche a manifestazioni di rilevanza almeno nazionale		5
B) Valenza turistico-sportiva	B1) Potenziale incremento dell'attrattività turistica e dell'indotto economico che l'intervento apporta alla zona	Fino a 10
	B2) Potenziale produzione di ricavi che l'intervento produce con entrate dirette all'impianto sportivo, per uso dello stesso o affluenza di spettatori	Fino a 10
C) Lavori finalizzati all'adeguamento alla normativa sportiva e/o tecnica (solo per impianti sportivi esistenti)	C1) Interventi a carico dello spazio sportivo	Fino a 5
D) Lavori di straordinaria manutenzione, miglioramento e ampliamento (solo per impianti sportivi esistenti)	D1) Interventi a carico dello spazio sportivo	Fino a 5
	D2) Interventi a carico dei servizi di supporto	Fino a 3
	D3) Interventi a carico degli spazi per il pubblico	Fino a 3
E) Lavori che massimizzano l'utilizzo della struttura (solo per impianti sportivi esistenti)	E1) Aumentata dotazione di spazi sportivi utilizzabili da un maggior numero di atleti o che ne consente un uso contemporaneo	Fino a 5
	E2) Allungamento del periodo di utilizzo giornaliero	Fino a 3
	E3) Allungamento del periodo di utilizzo stagionale	Fino a 3
F) Nuova costruzione		20
G) Valenza di presidio della montagna: quota a cui è ubicata la struttura sportiva	G1) > 400 mslm	5
	G2) 400-700 mslm	12
	G3) > 700 mslm	20

2. A parità di punteggio è data priorità all'intervento con la spesa ammessa minore.
3. Salvo casi eccezionali e motivati saranno finanziate fino a un massimo di 2 domande di contributo per ambito comunale.
4. La spesa ammessa è arrotondata d'ufficio al decimo di euro inferiore.
5. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singolo intervento determina la posizione utile in graduatoria.

6. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
7. Se successivamente alla comunicazione si rendono disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

## **Articolo 95**

### **Progetto esecutivo**

1. Ai fini della concessione del contributo, il beneficiario deve presentare, entro 120 giorni dalla data della comunicazione di ammissione a contributo di cui al precedente articolo 94, comma 6, prorogabili per una sola volta su richiesta motivata, la seguente documentazione:
  - a) progetto esecutivo, coerente con il progetto preliminare ammesso, redatto nei termini definiti dall'articolo 17 della legge provinciale n. 26/93 e successive modificazioni, suddiviso per categorie di lavori, corredato dell'elenco delle autorizzazioni di legge.
  - b) L'ammontare del progetto potrà superare l'importo della spesa ammessa nella misura massima del 10%. Tutti gli importi sono al netto degli oneri fiscali. Tale maggiore spesa sarà comunque a carico del beneficiario del contributo;
  - c) copia del provvedimento dell'organo competente del Comune che autorizza i lavori su strutture o aree di proprietà comunale o delle quali il Comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 34 della legge ed eventuale analoga autorizzazione del proprietario dell'area o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento se diverso dal Comune;
  - d) estratto del verbale del Consiglio direttivo del soggetto beneficiario che approva il progetto ed il relativo piano finanziario;
  - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'I.V.A. costituisce o non costituisce un costo;
  - f) autocertificazione antimafia ai sensi dell'articolo 88 comma 4-bis e dell'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ove necessaria;
  - g) copia dell'atto costitutivo ed eventuale aggiornamento dello Statuto del richiedente, ove non già depositato presso l'amministrazione provinciale.

## **Articolo 96**

### **Concessione del contributo**

1. Il dirigente della struttura competente adotta i provvedimenti di concessione del contributo, fino a concorrenza dei fondi disponibili, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta di cui al precedente articolo 95 e fissa i termini per l'avvio dei lavori e per la rendicontazione.
2. Il contributo è concesso nella misura del 75% della spesa ammessa.
3. Se successivamente alla comunicazione si rendono disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

## **Articolo 97**

### **Modalità di erogazione del contributo**

1. La richiesta di erogazione del contributo può avvenire come di seguito riportato:
  - a) il 40% del contributo su richiesta del presidente o legale rappresentante dell'associazione o ente sportivo accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'inizio dei lavori o dichiarazione del direttore dei lavori e dietro presentazione di una fideiussione bancaria pari al 40% del contributo a favore dell'Amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo a garanzia dell'importo da erogare;
  - b) il 40% del contributo su richiesta del presidente o legale rappresentante dell'associazione o ente sportivo accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente lo stato di avanzamento pari almeno al 80% dei lavori e forniture previsti in progetto o da analoga certificazione del direttore dei lavori;
  - c) il saldo del contributo concesso, pari al rimanente 20%, secondo le modalità fissate dagli articoli 6 e 7 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e successive modificazioni.
2. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa può avvenire anche nelle more del saldo del contributo, previo l'avvenuto accertamento dei requisiti necessari per ottenerne la liquidazione.
3. In caso di revoca del contributo concesso il beneficiario è tenuto a restituire eventuali acconti ricevuti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca. La somma da restituire è maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale vigente.

## VARIANTI PROGETTUALI

### **Articolo 98**

#### **Ammissibilità delle varianti**

1. Fermo restando il finanziamento concesso, sono ammissibili varianti progettuali che non comportano modifiche alla natura e alla destinazione delle opere ammesse e purché rimangano equivalenti o vengano migliorati i requisiti qualitativi o funzionali del progetto sul quale è stato concesso il contributo. Le varianti saranno preferibilmente rivolte a interventi per il contenimento dei consumi e/o dei costi di gestione.
2. Nella variante gli elementi progettuali considerati nelle valutazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 94 ai fini dell'assegnazione del punteggio per l'ammissione a contributo, devono mantenere finalità, natura e funzionalità inalterate rispetto agli interventi originariamente proposti nel progetto esecutivo.

### **Articolo 99**

#### **Limiti di spesa**

1. Fermo restando l'importo del contributo concesso, l'ammontare del progetto di variante può superare quello del progetto esecutivo sul quale è stato concesso il contributo stesso nella misura massima del 10%. Tutti gli importi sono al netto degli oneri fiscali.

## **Articolo 100**

### **Modalità per la presentazione della domanda e documentazione da allegare**

1. La domanda di variante è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, completa della seguente documentazione:
  - a) progetto esecutivo di variante, coerente con il progetto esecutivo ammesso, redatto nei termini definiti dall'articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni, corredato dell'elenco delle autorizzazioni di legge;
  - b) copia del provvedimento dell'organo competente del Comune che autorizza i lavori di variante progettuale su strutture o aree di proprietà comunale o delle quali il Comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 16 della legge, ed eventuale analoga autorizzazione del proprietario dell'area o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento se diverso dal Comune;
  - c) estratto del verbale del Consiglio direttivo del beneficiario che approva il progetto di variante.

## **Articolo 101**

### **Autorizzazione della variante**

1. Il dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di autorizzazione della variante progettuale entro 70 giorni dal ricevimento della relativa domanda.

## **Capo XIV**

### **Contributi ai comitati provinciali delle federazioni sportive e discipline associate riconosciuti dal CONI, partecipanti a iniziative di carattere europeo di cui all'articolo 36 della legge**

## **Articolo 102**

### **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate o associazioni sportive delegate dalle stesse, riconosciuti dal CONI o dal CIP operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica, che intendono partecipare a iniziative di carattere europeo.

## **Articolo 103**

### **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso per partecipare alle iniziative promosse nell'ambito della collaborazione con altri territori europei o dell'arco alpino in particolare i programmi sportivi di Arge Alp ed Euregio.
2. Il contributo è concesso per le spese sostenute per la partecipazione e/o organizzazione di rappresentativa di atleti allestita da parte dei comitati provinciali di federazioni sportive o discipline associate, alle manifestazioni previste nei programmi o nelle iniziative di cui al comma precedente.

## **Articolo 104**

### **Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Con apposito bando la Giunta provinciale indica i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti di cui all'articolo 102 e le risorse da destinare ai progetti anche pluriennali.
2. La domanda di contributo deve contenere gli elementi identificativi del e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) relazione illustrativa riferita all'iniziativa programmata;
  - b) piano finanziario con evidenza delle entrate e delle uscite relative a ciascuna tipologia di spesa ammissibile;
  - c) l'eventuale indicazione della società sportiva affiliata a cui viene delegata l'iniziativa.

## **Articolo 105**

### **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese dei partecipanti alla rappresentativa per l'evento sportivo o gli eventi sportivi che rientrano nelle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 103, per:
  - a) trasporti e noleggi;
  - b) spese vitto e di alloggio;
  - c) rimborsi e compensi ai collaboratori tecnici e amministrativi;
  - d) spese connesse con l'organizzazione diretta della manifestazione.

## **Articolo 106**

### **Determinazione e concessione del contributo**

1. Il contributo è concesso nella misura del 70% della spesa ammessa, calcolata sulla base del totale delle spese ammissibili e nel limite del disavanzo.
2. Il dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.
3. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale sono finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Qualora le risorse disponibili non sono sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
4. La domanda di liquidazione deve includere la seguente documentazione:
  - a) relazione consuntiva dell'attività realizzata;
  - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - c) elenco dei documenti di spesa.

## **Capo XV**

### **Contributi per il funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e discipline associate, riconosciuti dal CONI di cui all'articolo 37, comma 1 della legge**

#### **Articolo 107**

##### **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva, delle discipline sportive associate e associazioni benemerite, riconosciute dal CONI o dal CIP e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

#### **Articolo 108**

##### **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso per il funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive, delle delegazioni o sezioni delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate.
2. Il contributo è concesso anche per:
  - a) l'organizzazione diretta di manifestazioni sportive;
  - b) la consulenza tecnico-organizzativa a favore delle associazioni e società sportive affiliate;
  - c) la specializzazione agonistica, anche tramite le associazioni e società sportive affiliate.

#### **Articolo 109**

##### **Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Le domande di concessione e liquidazione del contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1, dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno e sono esaminate con procedura di tipo automatico.
2. La domanda è riferita alle spese per il funzionamento e per le attività sostenute nell'esercizio finanziario antecedente la presentazione della domanda.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) relazione illustrativa riferita ad ogni singola attività eseguita;
  - b) elenco delle associazioni sportive affiliate che svolgono regolarmente l'attività;
  - c) piano finanziario con evidenza delle entrate e delle uscite relative a ciascuna tipologia di spesa ammissibile;
  - d) copia semplice del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario a cui si riferisce l'attività realizzata, oppure, nel caso di enti pubblici, copia del provvedimento dell'organo competente di approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese impegnate contenente la descrizione dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 3 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n.9-27/Leg e successive modificazioni.

#### **Articolo 110**

##### **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese:  
per funzionamento:

- a) spese di affitto della sede;
- b) spese per utenze e cancelleria;
- c) rimborsi e compensi ai collaboratori amministrativi (purché non finanziati dalle federazioni nazionali) e ai collaboratori tecnici;
- d) acquisto di materiali e attrezzature sportive;
- e) organizzazione di campionati e tornei;
- f) spese per l'attività promozionale della pratica sportiva;

per l'organizzazione di manifestazioni sportive dirette o in collaborazione con associazioni affiliate:

- a) spese per assistenza medica, arbitri, cronometristi, ufficiali di gara e commissari;
- b) ospitalità e rimborsi atleti;
- c) premiazioni;
- d) utilizzo impianti sportivi;
- e) per l'attività di consulenza tecnico-organizzativa;
- f) rimborso spese docenti e consulenti;
- g) materiale didattico;

per l'attività di specializzazione agonistica:

- a) trasporti e noleggi;
- b) vitto e alloggio atleti, tecnici e preparatori;
- c) utilizzo impianti sportivi.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari e contributi alle associazioni affiliate.

### **Articolo 111**

#### **Determinazione e concessione del contributo**

1. Il contributo è pari a 5.000 euro, se i richiedenti sono comitati riconducibili alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Associate, è pari a 2.000 euro se i richiedenti sono delegazioni/sezioni riconducibili alle federazioni sportive nazionali o alle discipline associate, pari a 3.000 euro, se i richiedenti sono organismi riconducibili a enti di promozione sportiva.
2. A tale importo viene aggiunta una quota pari a 100 euro per ciascuna società affiliata.
3. Un'ulteriore quota aggiuntiva viene calcolata in percentuale sul totale della spesa ammessa a scalare rispetto ai seguenti scaglioni:

<b>Spesa ammessa</b>	<b>Percentuale</b>
< 30.000 euro	0%
≥ 30.000 < 60.000 euro	5%
≥ 60.000 < 90.000 euro	4%
≥ 90.000 euro	3%

4. Il contributo è concesso nella misura del 70% della spesa ammessa e comunque nel limite della somma di cui ai commi 1, 2 e 3 e del disavanzo.
5. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale sono finanziate tutte le domande ammesse. Se le risorse disponibili non sono sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.

6. Il dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione è disposta la liquidazione del contributo.

## **Capo XVI**

### **Contributi per oneri assicurativi per attività sportiva dilettantistica regolamentata da federazioni ed enti di promozione e discipline associate di cui all'articolo 37, comma 2 della legge**

#### **Articolo 112**

##### **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva, delle Discipline sportive associate e delle Associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI o dal CIP e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

#### **Articolo 113**

##### **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso per le spese per oneri assicurativi obbligatori e integrativi, di cui all'articolo 37, comma 2 della legge, sostenuti da associazioni e società sportive affiliate per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica regolamentata dalle Federazioni, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI o dal CIP, operanti a livello provinciale.
2. Il contributo è concesso, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352), per attività sportiva di carattere professionistico riconosciuta dal CONI o dal CIP e comprendente iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva.
3. In relazione all'applicazione dell'articolo 37, comma 2 della legge, destinatari del contributo sono i soggetti di cui al precedente articolo 112, operanti a livello provinciale, inteso come aventi sede legale nel territorio provinciale, per le spese per oneri assicurativi di cui al comma 1 e destinati alle società e associazioni sportive affiliate. Le associazioni e società sportive affiliate vengono individuate sulla base dei regolamenti dei soggetti indicati all'articolo 112 limitatamente a quelle aventi sede legale nei comuni dei territori confinanti di cui alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, affiliate esclusivamente con Federazioni, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI o da CIP, e operanti prevalentemente a livello provinciale.

#### **Articolo 114**

##### **Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Le domande di concessione e liquidazione del contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1, dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno e sono esaminate con procedura di tipo automatico.

2. Le domande devono essere riferite agli oneri assicurativi contro gli infortuni dell'ultima stagione sportiva conclusa.
3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
  - a) prospetto riportante in dettaglio per ogni associazione e società sportiva affiliata le somme per le assicurazioni obbligatorie e integrative sostenute dalle medesime e riconosciute alle stesse a fronte del contributo assegnato ai singoli organismi sportivi;
  - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentate dell'organismo sportivo richiedente, con la quale si conferma che i dati finanziari espressi nel prospetto corrispondono alle spese effettivamente sostenute dalla società o associazione sportiva affiliata per:
    - i) l'assicurazione obbligatoria versata alla federazione sportiva,
    - ii) l'assicurazione integrativa versata alla federazione sportiva,
    - iii) l'assicurazione integrativa stipulata direttamente dalla società sportiva;
  - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario dichiara che per lo svolgimento dell'attività oggetto di contributo provinciale non ha usufruito di altre agevolazioni previste dalle leggi provinciali.
4. Il limite di età di cui al comma precedente è riferito agli atleti che compiono i venticinque anni entro l'anno sportivo o la stagione sportiva di riferimento.
5. Per attività sportiva dilettantistica regolamentata si intende la partecipazione a campionati, manifestazioni o competizioni individuali di vario livello, autorizzate dai comitati locali delle Federazioni, dagli Enti di promozione sportiva, dalle Discipline sportive associate o dalle Associazioni benemerite riconosciuti dal CONI o dal CIP.
6. Le domande presentate prive della documentazione di cui al comma precedente sono dichiarate inammissibili.

#### **Articolo 115**

##### **Limiti massimi di spesa ammissibile per oneri derivanti da assicurazioni integrative**

1. Per ciascun atleta di età inferiore ai 25 anni, per tecnici e per dirigenti è ammessa una spesa massima di 30 euro per oneri derivanti da assicurazioni integrative.

#### **Articolo 116**

##### **Determinazione e concessione del contributo**

1. Il contributo è concesso nella misura del 100% della spesa ammessa.
2. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale sono finanziate tutte le domande ammesse. Se le risorse disponibili non sono sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
3. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione e liquidazione del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione è disposta la liquidazione del contributo.

## **Capo XVII**

### **Contributi al Comitato provinciale del CONI per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale di cui all'articolo 37 comma 3 della legge**

#### **Articolo 117**

##### **Beneficiari del contributo**

1. Può presentare domanda di contributo il comitato provinciale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

#### **Articolo 118**

##### **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale. Gli interventi devono essere rivolti di norma all'intero ambito provinciale o coinvolgere più associazioni sportive o altri enti ai fini della promozione e dell'allargamento della pratica sportiva nonché della qualificazione dell'attività associativa.

#### **Articolo 119**

##### **Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare**

1. La domanda di contributo è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 e con procedura valutativa di cui all'articolo 3, comma 2, a valere per l'anno successivo, dal 1° al 30 novembre di ogni anno.
2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente unitamente alla seguente documentazione:
  - a) progetto analitico descrittivo delle attività che si intendono svolgere e degli obiettivi che si intendono raggiungere, con la specifica delle uscite e delle entrate afferenti a ciascuna azione individuata;
  - b) piano finanziario con le uscite ed entrate previste;
  - c) copia del provvedimento di approvazione dell'iniziativa da parte dell'organo competente.

#### **Articolo 120**

##### **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese riferibili alla realizzazione dei progetti e le spese di organizzazione delle diverse iniziative, ivi comprese le spese di installazione e gestione della connettività.
2. Non sono ammissibili le spese per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive) e comunque le spese non direttamente riconducibili alle singole iniziative.

#### **Articolo 121**

##### **Determinazione e concessione del contributo**

1. Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa e comunque nei limiti del disavanzo, tenuto conto delle risorse proprie dell'ente derivanti da assegnazioni del CONI nazionale e da entrate di qualsiasi altra natura.

2. Il dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.
3. La domanda di liquidazione deve includere la seguente documentazione:
  - a) relazione consuntiva dell'attività realizzata;
  - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - c) copia del provvedimento dell'organo competente di approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese impegnate contenente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e successive modificazioni.

## **Capo XVIII**

### **Contributi per la promozione dello sport di cittadinanza per tutti di cui agli articoli 20 e 21 della legge**

#### **SEZIONE A**

#### **Contributi a sostegno per progetti di promozione dell'attività motoria di cui all'articolo 21, comma 1, lett a) della legge**

##### **Articolo 122**

##### **Finalità del contributo**

1. Il contributo è concesso per progetti atti a favorire la crescita dei praticanti delle diverse attività motorie.

##### **Articolo 123**

##### **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva anche in collaborazione con le associazioni e società sportive loro affiliate, riconosciute dal CONI o dal CIP e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

##### **Articolo 124**

##### **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso per sostenere progetti, di durata annuale, volti a migliorare le condizioni di accesso, a favorire la partecipazione di tutta la cittadinanza e incrementare il numero delle persone - anche con disabilità fisiche, intellettive e sensoriali - che praticano attività motoria, sportiva e di gioco. I progetti possono: incentivare corretti stili di vita finalizzati al raggiungimento o mantenimento di un adeguato stato di salute e prevenire l'insorgenza di patologie legate comportamenti scorretti o non salutari; favorire le relazioni sociali, utilizzando lo sport come strumento utile all'accrescimento personale e recuperando il ruolo educativo della pratica motoria.

## **Articolo 125**

### **Determinazione e concessione del contributo**

1. Il contributo è concesso nella misura dell'80% della spesa ammessa e comunque nel limite massimo di 30.000 euro per ogni iniziativa.
2. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione delle graduatorie, predisposte in ordine decrescente di punteggio, e di concessione o di diniego del contributo, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.
3. La concessione del contributo avviene fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

## **Articolo 126**

### **Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Le domande sono presentate per:
  - a) progetti che si intendono realizzare nel corso di un periodo temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno;
  - b) progetti che si intendono realizzare nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda;
  - c) progetti la cui realizzazione ricade su due anni solari e che si concludono nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda.
2. Le domande di cui ai progetti del comma 1, lettera a), esaminate secondo la procedura valutativa, sono presentate dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno e secondo le modalità previste dai commi 1, 5 e 6 dell'articolo 3. La rendicontazione di tali progetti deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
3. Le domande di cui ai progetti del comma 1, lettere b) e c), esaminate secondo la procedura valutativa, sono presentate dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno e secondo le modalità previste dai commi 1, 5 e 6 dell'articolo 3.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) progetto descrittivo delle attività che si intendono svolgere con indicazione di: obiettivi, destinatari, risultati attesi, soggetti coinvolti, modalità di realizzazione e di monitoraggio, data di inizio e conclusione;
  - b) elenco dei soggetti partecipanti con l'indicazione del capofila con il quale è intrattenuto ogni rapporto amministrativo e finanziario mentre ciascun soggetto partecipante deve svolgere parte attiva nel progetto;
  - c) piano finanziario con indicazione di eventuale quota di iscrizione a carico dei partecipanti;
  - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che per la stessa iniziativa non sono stati chiesti e/o ottenuti altri finanziamenti su altre leggi provinciali, se non dichiarati espressamente cumulabili con i presenti contributi.
5. Ogni richiedente può presentare domanda di finanziamento per massimo 2 progetti per anno.

## **Articolo 127**

### **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese riconducibili alla realizzazione dell'attività:
  - a) materiali di supporto e servizi di promozione;
  - b) compensi e rimborsi per istruttori e allenatori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici;

- c) noleggio di attrezzature, anche per partecipanti disabili; affitto di impianti sportivi e di sale per corsi, anche attrezzati per partecipanti disabili;
  - d) compensi e rimborsi per docenti e relatori delle attività formative;
  - e) rimborso della differenza della quota di iscrizione qualora ne sia prevista la riduzione del 50% per partecipanti con disabilità, giovani under 18, anziani over 65;
  - f) trasporto dei partecipanti;
  - g) copertura assicurativa per i partecipanti con esclusione di quella già attivata dalle federazioni per le attività sportive;
  - h) spese generali di organizzazione, con il limite del 10% del totale delle voci precedenti.
2. Sono escluse le spese per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive), e quant'altro previsto dal comma 8 dell'articolo 6.
  3. Sono ammesse solo le spese i cui documenti di spesa sono stati emessi successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

### **Articolo 128**

#### **Criteri di valutazione**

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che verifica il possesso dei requisiti in capo al soggetto proponente, la completezza dei documenti presentati, la rispondenza del progetto alle finalità dei presenti criteri.
2. L'istruttoria delle domande presentate è effettuata dal gruppo di valutazione definito dall'articolo 5 che provvede ad attribuire a ogni proposta il punteggio calcolato sulla base dei seguenti indicatori:

<b>Area di Valutazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Punteggio</b>
A) Qualità della proposta progettuale	A1) Obiettivi, destinatari, risultati attesi, soggetti coinvolti, modalità di realizzazione	Fino a 20
B) Partenariato	B1) Coinvolgimento attivo di altri soggetti pubblici e/o privati, scuole, cooperative sociali, società affiliate, etc.	Fino a 5
C) Destinazione del progetto	C1) Anche a giovani under 18 e/o ad anziani over 65	6
	C2) Anche a utenti disabili e/o fragili	6
D) Certificazione marchio "Family in Trentino"	D1) Marchio in capo al soggetto capofila	2
E) Divulgazione dell'iniziativa	E1) Tramite stampa, TV, web, social media, incontri informativi aperti al pubblico, incontri divulgativi nelle scuole, eco-eventi, etc.	Fino a 4
F) Monitoraggio e valutazione	F1) Metodi di monitoraggio adottati	Fino a 3

	F2) Metodi di valutazione adottati	Fino a 2
G) Prosecuzione di progetti precedenti (solo per quelli già finanziati)	G1) Miglioramenti introdotti rispetto agli anni precedenti e incremento dei partecipanti ottenuto	Fino a 2

3. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa determina la posizione utile in graduatoria. Le domande che in riferimento all'area di valutazione da A) a F) ottengono un punteggio inferiore a 28 non sono ammesse a contributo. A parità di punteggio ha precedenza la domanda con una spesa ammessa maggiore.
4. I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.
5. Se successivamente alla comunicazione si rendono disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.
6. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.
7. Alla domanda di liquidazione deve essere allegata la seguente documentazione relativa all'iniziativa realizzata:
  - a) relazione illustrativa consuntiva;
  - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
  - c) elenco dei documenti di spesa;
  - d) elenco dei partecipanti all'iniziativa.

### **Articolo 129**

#### **Modalità di erogazione del contributo**

1. L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità di seguito riportate:
  - a) fino al massimo del 50% in via anticipata su richiesta da parte del soggetto beneficiario, ad avvenuto avvio dell'attività opportunamente documentato;
  - b) il saldo finale del contributo è erogato secondo le modalità e con i contenuti previsti dal precedente articolo 128, comma 7, tenuto conto altresì della eventuale necessità di disporre il recupero di eccedenze di somme erogate rispetto alla somma rendicontata.

### **SEZIONE B**

#### **Accordi di programma di cui all'articolo 21, comma 1, lett. b) della legge**

### **Articolo 130**

#### **Attività di intervento**

1. In base alle priorità di intervento individuate annualmente dalla Giunta provinciale potranno essere attivate le seguenti proposte progettuali:
  - a) progetti di attività sportive all'aperto e gratuite, per la promozione di più discipline sportive, che favoriscano la partecipazione di tutta la cittadinanza;
  - b) organizzazione di manifestazioni rivolte ad uno o più dei sotto riportati interventi:

- favorire la massima diffusione delle discipline sportive, particolarmente tra i giovani, per recuperare il ruolo educativo della pratica sportiva e motoria, con l'eventuale coinvolgimento delle scuole;
  - incentivare la partecipazione di bambini e ragazzi under 18 a sport di squadra per favorire e incoraggiare lo spirito di solidarietà e di gruppo;
- c) organizzazione coordinata di specifici eventi di informazione, sensibilizzazione e promozione sportiva inseriti all'interno di iniziative quali festival, grandi eventi sportivi e culturali realizzati sul territorio provinciale;
  - d) proposte progettuali finalizzate a implementare piattaforme digitali (piattaforme online, mobile App e Internet of Things) per monitorare le prestazioni atletiche, ottimizzare la gestione degli eventi e dei processi aziendali delle società che operano nel mondo dello sport;
  - e) progetti di formazione per introdurre/potenziare le competenze manageriali e digitali nella gestione delle società sportive.
2. La Giunta provinciale può, con proprio provvedimento, decidere di destinare, in parte o interamente, le risorse stanziare per sostenere gli interventi previsti nella presente sezione, per il finanziamento, in compartecipazione con le strutture provinciali competenti per materia, di percorsi di test o prototipali in una o più delle sotto riportate attività sportive:
- a) rivolte a persone con disabilità e/o per manifestazioni mirate al sostegno delle attività sportive di atleti con disabilità;
  - b) mirate a favorire l'integrazione sociale e il miglioramento della qualità della vita anche delle persone con disagio psichico, seguite dai centri di salute mentale;
  - c) mirate a contrastare il razzismo, il bullismo e tutte le forme di discriminazione;
  - d) mirate a favorire la parità di genere.

### **Articolo 131**

#### **Strumenti utilizzabili per la promozione dello sport di cittadinanza**

1. Le attività di intervento di cui all'articolo precedente sono realizzate mediante accordi di programma e/o protocolli di intesa, eventualmente preceduti da appositi bandi, sottoscritti con enti pubblici e/o soggetti privati.

### **Articolo 132**

#### **Soggetti proponenti**

1. Possono proporre progetti enti pubblici e soggetti privati con esclusione di:
  - a) Comuni e Comunità territoriali;
  - b) Istituti comprensivi scolastici.

### **Articolo 133**

#### **Spese ammissibili**

1. Negli accordi di programma e, qualora previsti, negli appositi bandi, sono indicate le tipologie di spese ammissibili riconducibili alla realizzazione delle attività.
2. Sono escluse le spese per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive), e quant'altro previsto dal comma 8 dell'articolo 6.
3. L'intervento finanziario è concesso nella misura massima dell'80% della spesa ammessa.

**SEZIONE C**  
**Disposizioni comuni alla Sezione A e alla Sezione B**

**Articolo 134**  
**Aiuto di Stato**

1. Gli interventi finanziari di cui al capo XVIII sono attuati, qualora ne sussistano i requisiti, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352).

**Articolo 135**  
**Riparto dei fondi**

1. La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede annualmente a ripartire le risorse destinate agli strumenti di cui all'articolo 21, comma 1 della legge.
2. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale distingue l'ammontare delle risorse destinate a ciascuna sezione del presente Capo XVIII, nei limiti stabiliti dall'articolo 21, comma 2 della legge.

**Capo XIX**  
**Contributi per l'acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti, di cui all'articolo 15 bis della legge**

**Articolo 136**  
**Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo le società e le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Possono altresì presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle federazioni sportive nazionali, riconosciuti dal CONI o dal CIP, aventi sede legale in provincia di Trento, operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica e dotate di una rappresentativa sportiva giovanile.

**Articolo 137**  
**Beni finanziabili**

1. Il contributo è previsto per l'acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti di età non superiore a quella stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge per gli spostamenti durante la stagione sportiva.
2. Gli autoveicoli di cui al comma 1 devono rientrare nelle categorie M1 o M2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed essere omologati per un numero superiore alle 5 persone.
3. Il contributo è previsto anche per eventuali allestimenti omologati per il trasporto di atleti disabili.

## **Articolo 138**

### **Misura del contributo**

1. Il contributo di cui al comma 1 del precedente articolo è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa e comunque entro il limite massimo di 15.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 3 del precedente articolo è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa e comunque entro il limite massimo di 5.000 euro.
3. L’IVA è rimborsabile se rappresenta un costo per il beneficiario del contributo.
4. Nel caso di imprese il contributo è concesso nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352).
5. Il dirigente della struttura competente in materia di sport cura gli adempimenti previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ai fini dei controlli prescritti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché ogni ulteriore previsione citante l’applicazione del regime di aiuto di cui al regolamento (UE) N. 1407/2013 «de minimis».

## **Articolo 139**

### **Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Le domande di contributo sono presentate secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, e con procedura valutativa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 dal 1° al 31 ottobre di ogni anno.
2. Alla domanda deve essere allegato il preventivo di acquisto del veicolo, comprensivo dei costi di allestimento grafico del marchio territoriale “Trentino”.
3. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo per anno.

## **Articolo 140**

### **Criteri di valutazione**

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che verifica il possesso dei requisiti in capo al soggetto proponente, la completezza dei documenti presentati e la rispondenza della domanda di contributo.
2. Le domande di contributo sono inserite in graduatoria secondo l’ordine cronologico di presentazione e sono finanziate in via prioritaria quelle presentate per la prima volta.
3. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell’esito dell’istruttoria e della carenza delle risorse.
5. Se successivamente alla comunicazione si rendono disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l’interesse del beneficiario.
6. Al 31 dicembre dell’anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.
7. La domanda di liquidazione deve includere la seguente documentazione:

- a) copia quietanzata della fattura;
- b) fotografie del veicolo con la serigrafia del marchio territoriale “Trentino”.

### **Articolo 141** **Obblighi del beneficiario**

1. Il beneficiario del contributo si impegna a vincolare l'utilizzo del bene esclusivamente a favore della società o associazione sportiva e a non alienare il medesimo per un periodo di almeno 5 anni, pena la revoca del contributo liquidato maggiorato degli interessi al tasso legale vigente.
2. Il beneficiario del contributo si impegna a richiedere al soggetto gestore la concessione in uso del marchio territoriale “Trentino”, concordando la personalizzazione del brand al fine di promuovere la visibilità sul veicolo oggetto del contributo.

### **Capo XIX bis** **Finanziamento di solidarietà di cui all'articolo 28 della legge**

#### **Articolo 141 bis** **Iniziative finanziabili**

1. Il finanziamento di solidarietà è concesso per la copertura delle spese sostenute per le attività di riabilitazione e specialistiche presso strutture accreditate/convenzionate con il servizio sanitario nazionale, anche in ambito transfrontaliero, nonché per l'acquisto di ausili, quando essi non sono già previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria o assistenziale.

#### **Articolo 141 ter** **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di finanziamento di solidarietà gli atleti residenti in provincia con inabilità fisiche permanenti derivanti da infortuni occorsi nella pratica dell'attività sportiva regolata dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.
2. In alternativa ai soggetti di cui al punto 1. può presentare domanda chi sia giuridicamente autorizzato a fare le veci del titolare beneficiario del contributo quale tutore, curatore, amministratore di sostegno o altra figura autorizzata.

#### **Articolo 141 quater** **Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Le domande di concessione del finanziamento di solidarietà sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 e sono esaminate con procedura valutativa in ordine cronologico di presentazione. In caso di esaurimento delle risorse disponibili le domande restano validamente presentate per l'esercizio finanziario successivo.
2. Ciascun beneficiario può presentare più domande nell'arco di più anni, fino a capienza dell'importo definito all'articolo 28 della legge e nel limite delle risorse disponibili sul bilancio provinciale. La prima domanda deve essere presentata entro tre anni dalla data del verbale di accertamento dello stato di invalidità civile permanente da parte dell'Unità operativa di

Medicinale legale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) certificazione che attesta l'infortunio sportivo invalidante;
  - b) prescrizione degli ausili e dei bisogni assistenziali necessari, da parte di un medico del servizio sanitario pubblico;
  - c) piano delle spese completo dei preventivi. In caso di domande successive alla prima, piano delle spese completo dei preventivi o fatture qualora spese già sostenute;
  - d) dichiarazione che le spese oggetto della domanda non sono coperte da altri contributi, assicurazioni o indennizzi.
4. Alle domande successive alla prima non deve più essere allegata la documentazione di cui al punto a) del comma precedente.

#### **Articolo 141 quinquies**

##### **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese, comprensive di IVA, per:
  - a) attività di riabilitazione;
  - b) attività specialistiche;
  - c) ricovero per attività di riabilitazione e/o specialistiche e per servizi di sollievo;
  - d) acquisto di ausili diretti e indiretti.
2. Le spese di cui al comma precedente devono essere coerenti con il percorso sanitario definito per il paziente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento.
3. Le spese devono essere state sostenute successivamente alla presentazione della prima domanda, essere chiaramente riconducibili all'evento invalidante e non possono essere già coperte dal servizio sanitario nazionale, dal servizio assistenziale o da assicurazioni sportive.
4. Il finanziamento di solidarietà è concesso nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, fino a capienza dell'importo definito all'articolo 28 della legge e nel limite delle risorse disponibili sul bilancio provinciale.

#### **Articolo 141 sexsies**

##### **Modalità di concessione del finanziamento di solidarietà**

1. Il finanziamento di solidarietà è concesso fino alla misura massima di 50.000 euro e secondo le modalità previste dall'articolo 141 quater, comma 2.
2. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del finanziamento di solidarietà entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.
3. L'erogazione del finanziamento di solidarietà è disposta su presentazione della domanda di liquidazione con allegate le copie quietanzate delle fatture o di altra documentazione equivalente relative alle spese per cui è chiesto il contributo, che deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

**Capo XIX ter**  
**Contributi per la sponsorizzazione delle associazioni e società sportive professionistiche e/o dilettantistiche di cui all'articolo 17 bis della legge**

**Articolo 141 septies**  
**Iniziative finanziabili**

1. Investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di società sportive professionistiche e/o di associazioni o società sportive affiliate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e operanti nel settore dell'attività dilettantistica, purché abbiano sede in provincia di Trento e svolgano attività sportiva giovanile con continuità sul territorio provinciale.

**Articolo 141 octies**  
**Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali residenti in provincia di Trento e che investono in campagne pubblicitarie di cui al precedente articolo.

**Articolo 141 novies**

**Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Le domande di concessione e liquidazione del contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1, dal 1° al 31 maggio di ogni anno e sono esaminate con procedura di tipo automatico.
2. La domanda è riferita all'investimento effettuato nell'anno antecedente la presentazione della domanda.
3. Alla domanda, contenente gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento e quello/i del/i soggetto/i che ha/hanno ricevuto l'investimento, deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) copia del contratto concluso con il/i soggetto/i destinatario/i dell'investimento;
  - b) copia del pagamento effettuato con mezzo di pagamento di cui articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  - c) attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale, che attesti l'effettuazione delle spese di investimento;
  - d) dichiarazione della federazione sportiva di riferimento circa l'affiliazione da parte della/delle società o associazione sportiva/e beneficiaria/e dell'investimento nonché circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile;
  - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del/dei soggetto/i destinatario/i dell'investimento concernente la consistenza inferiore a 15 milioni di euro dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta precedente la richiesta. I ricavi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".

## **Articolo 141 decies**

### **Determinazione e concessione del contributo**

1. Il contributo è concesso nella misura del 50% dell'investimento, entro il limite massimo di 5.000 euro e non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per il medesimo oggetto in base a disposizioni provinciali, statali o europee.
2. L'investimento non deve in ogni caso essere inferiore a 4.000 euro.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procede alla ripartizione proporzionale tra tutti i beneficiari.
4. Il contributo è concesso nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352).
5. Il dirigente della struttura competente in materia di sport cura gli adempimenti previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ai fini dei controlli prescritti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché ogni ulteriore previsione citante l'applicazione del regime di aiuto di cui al regolamento (UE) N. 1407/2013 «de minimis».
6. Il dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.